



Consiglio regionale della Calabria



SETTORE ASSISTENZA GIURIDICA

QUINDICESIMO RAPPORTO
SULLA LEGISLAZIONE
DELLA REGIONE

CALABRIA

X LEGISLATURA - ANNO 2018

QUINDICESIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE



ANNO 2018

SETTORE ASSISTENZA GIURIDICA

REGGIO CALABRIA, DICEMBRE 2019

***La pubblicazione è stata curata dal
Settore assistenza giuridica
del Consiglio regionale della Calabria***

Dirigente: Sergio Lazzarino

Hanno curato la redazione del Rapporto:

***Sonia Minnici, Giovanna Congiusta, Stefania Surace, Stella Cara, Teresa De Stefano
(Parte prima)***

Sonia Minnici, Grazia Iannò, Ilenia Carresi, Santo Federico (Parte seconda)

Annamaria Ferrara, Gaetano Cardia, Santo Federico (Parte terza)

Simona Raspa, Annamaria Ferrara, Demetrio Iaria (Parte quarta)

Annamaria Ferrara, Ilenia Carresi, Stella Cara, Teresa De Stefano (Parte quinta)

Caterina Romeo, Giuseppina Cuzzucoli, Demetrio Iaria (Parte sesta)

***Santo Federico, Teresa De Stefano e Ilenia Carresi hanno inoltre curato la raccolta
e la elaborazione dei dati e la realizzazione di grafici e tabelle.***

Coordinamento a cura di:

Annamaria Ferrara

INDICE

<u>INTRODUZIONE</u>	» pag.	6
PARTE PRIMA		
<i>La produzione legislativa</i>		
1 - <u>Le leggi</u>	» pag.	8
1.1 <u>Tasso mensile di legislazione e produzione normativa</u>	» pag.	9
1.2 <u>Dimensione fisica dell'attività legislativa</u>	» pag.	10
1.3 <u>Attività legislativa per proponente</u>	» pag.	11
1.4 <u>Durata dell'iter legislativo</u>	» pag.	13
1.5 <u>Abrogazioni e stato della legislazione</u>	» pag.	14
1.6 <u>La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale</u>	» pag.	16
1.6.1 <u>La fonte giuridica della potestà legislativa</u>	» pag.	16
1.6.2 <u>Le leggi per tipologia della normazione</u>	» pag.	17
1.6.3 <u>Le leggi per tecnica redazionale</u>	» pag.	18
1.7 <u>La classificazione per macrosettore</u>	» pag.	19
1.8 <u>Qualità della legislazione</u>	» pag.	22
1.9 <u>La copertura finanziaria delle leggi</u>	» pag.	22
PARTE SECONDA		
<i>La produzione regolamentare</i>		
2 – <u>I regolamenti</u>	» pag.	26
2.1 <u>Dimensione fisica della regolamentazione</u>	» pag.	28
2.2 <u>Classificazione per macrosettore</u>	» pag.	29
PARTE TERZA		
<i>L'iniziativa legislativa</i>		
3 – <u>Le proposte di legge</u>	» pag.	31
3.1 <u>Il numero</u>	» pag.	31
3.2 <u>La ripartizione per proponente</u>	» pag.	29
3.3 <u>La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale</u>	» pag.	33

3.4	La classificazione per macrosettore	» pag.	38
3.5	La classificazione per Commissione	» pag.	39
3.6	L'esito delle proposte di legge	» pag.	40
3.7	Il tasso di successo	» pag.	41

PARTE QUARTA

L'attività istituzionale

4 –	L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea	» pag.	43
4.1	Le Commissioni	» pag.	43
4.2	L'attività delle Commissioni permanenti	» pag.	44
4.2.1	L'attività della Prima Commissione	» pag.	45
4.2.2	L'attività della Seconda Commissione	» pag.	46
4.2.3	L'attività della Terza Commissione	» pag.	47
4.2.4	L'attività della Quarta Commissione	» pag.	48
4.2.5	L'attività della Quinta Commissione	» pag.	48
4.3	L'attività della Commissione contro la 'ndrangheta e della Commissione speciale di vigilanza	» pag.	49
4.4	Le attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo	» pag.	50

PARTE QUINTA

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

5 –	La funzione di controllo	» pag.	53
5.1	Il sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze)	» pag.	53
5.1.1	Le interrogazioni	» pag.	53
5.1.2	Le interpellanze	» pag.	55
5.2	L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)	» pag.	56
5.2.1	Le mozioni	» pag.	56
5.2.2	Gli ordini del giorno	» pag.	58
5.3	I rapporti Giunta – Consiglio	» pag.	60

PARTE SESTA***Il contenzioso costituzionale nell'anno 2017***

6	– <u>Premessa</u>	» pag.	69
6.1	<u>Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria</u>	» pag.	71
6.2	<u>Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale</u>	» pag.	71
6.2.1	<u>Ricorso n. 30/2019 contro d.l. 119/2018, convertito in l.136/2018</u>	» pag.	71
6.2.2	<u>Ricorso n. 18/2019 contro d.l. 113/2018, convertito in l. 132/2018</u>	» pag.	71
6.3	<u>Analisi dei ricorsi promossi dal Governo in via principale</u>	» pag.	73
6.4	<u>I provvedimenti emessi dalla Consulta</u>	» pag.	77

APPENDICE**ALLEGATO 1**

<u>Table di sintesi delle leggi regionali approvate nel 2018</u>	» pag.	80
--	--------	----

ALLEGATO 2

<u>Table di sintesi dei regolamenti regionali approvati nel 2018</u>	» pag.	135
--	--------	-----

ALLEGATO 3

<u>Table di sintesi del contenzioso costituzionale</u>	» pag.	144
--	--------	-----

La redazione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale calabrese rientra tra i compiti assegnati al Settore assistenza giuridica.

Il documento si propone di definire ogni anno una visione di insieme degli andamenti della legislazione e di individuare le tendenze più recenti della produzione normativa in senso ampio, in un contesto socio economico in continua evoluzione. Lo scopo della divulgazione di queste informazioni è quello di consentire una migliore conoscenza e valutazione del lavoro svolto dall'Assemblea legislativa calabrese e, nello stesso tempo, offrire l'opportunità di un raffronto tra i dati riferiti agli anni precedenti.

Il lavoro si basa anche sulla raccolta informatizzata di dati e precedenti, statistiche e analisi sull'attività legislativa e regolamentare, al fine di effettuare un puntuale monitoraggio dei processi di trasformazione normativa in atto.

Quest'anno, in particolare, si analizza la produzione normativa relativa all'anno 2018 con l'obiettivo di offrire una ricognizione completa non solo dell'attività legislativa in senso stretto ma, più in generale, dell'attività istituzionale svolta dall'Assemblea regionale e dai suoi organismi.

Il Rapporto viene pubblicato sul sito web del Consiglio regionale della Calabria a beneficio degli addetti ai lavori e della società civile. Esso è suddiviso in sei parti, cui si aggiunge l'appendice, dove sono contenute le schede riassuntive delle leggi, dei regolamenti e del contenzioso costituzionale.

Anche per il 2018 rimane confermata la collaudata articolazione che prevede l'esame della produzione legislativa e regolamentare, dell'iniziativa legislativa, dell'attività istituzionale, dei rapporti tra Assemblea e Giunta e del contenzioso costituzionale.

Si rammenta che l'anno di riferimento del lavoro rappresenta il quarto anno della decima legislatura regionale; è possibile, dunque, effettuare un significativo raffronto con i dati quali-quantitativi dei tre anni precedenti e individuare taluni andamenti nel quadriennio della produzione normativa della nostra Regione, che vengono esaminati, in particolare, nella prima parte del Rapporto.

Con appositi permalink, infine, il lettore è in grado di accedere immediatamente ai testi di leggi, regolamenti, proposte di legge e sentenze.

Sergio Lazzarino

Dirigente del Settore assistenza giuridica

PARTE PRIMA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1. Le leggi

L'anno 2018 si caratterizza per un leggero decremento della produzione legislativa rispetto all'anno precedente: 54 leggi nel 2018, rispetto alle 57 nel 2017.

Il 2018 inverte la tendenza rispetto agli anni passati con riferimento alle leggi di bilancio, la cui incidenza è diminuita rispetto all'anno precedente; invece, con riferimento alla tecnica redazionale, può ritenersi sostanzialmente mantenuto, in termini percentuali, il rapporto tra testi nuovi e testi di novella legislativa.

Superando le considerazioni sul dato quantitativo, appare opportuno sottolineare come il 2018 si sia caratterizzato per la produzione di numerose norme importanti per la collettività in quanto rilevanti per la prospettiva di possibili positive ricadute sul tessuto sociale regionale.

Nel novero di tali disposizioni, meritano di essere citate:

[la legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1](#) (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), che ha istituito il Garante regionale per le persone private della libertà personale, quale figura istituzionale indipendente di mediazione e di riferimento, con poteri di intervento, autonomi o su richiesta, per la promozione del miglioramento delle condizioni di vita e dei diritti fondamentali delle persone detenute;

[la legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5](#) (Norme in materia di artigianato), che rappresenta un testo organico in materia di artigianato, utile per il rilancio di un settore trainante dell'economia regionale, che ha previsto, quali organismi a supporto dell'artigianato, l'istituzione dell'Osservatorio regionale per l'artigianato calabrese (ORAC), con funzioni consultive e propositive, e dei Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA), con ruolo di supporto e assistenza alle imprese artigiane;

[la legge regionale 8 febbraio 2018, n. 7](#) (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), che, avendo come obiettivo la promozione della tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori di beni e servizi, apporta i necessari miglioramenti e correttivi al vigente quadro regionale, per fornire al consumatore-utente una tutela più completa, uniforme e organica;

[la legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#) (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza), quale testo organico finalizzato alla diffusione di una cultura improntata all'etica pubblica, che prevede diversi strumenti, quali il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura, che dovrà indicare annualmente le risorse finanziarie e organizzative per combattere i fenomeni criminali, o l'istituzione della giornata "No slot day" e della settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo da celebrare in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con iniziative, presso le sale consiliari e della Giunta regionale, utili per la promozione della cultura della legalità;

[la legge regionale 7 luglio 2018, n. 15](#) (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale), che disciplina il riordino della polizia locale e promuove l'attuazione delle politiche regionali per la sicurezza urbana e territoriale, con l'introduzione di aspetti innovativi che possono conferire alla polizia locale maggiore funzionalità operativa;

[la legge regionale 3 agosto 2018, n. 25](#) (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale), che, al fine di tutelare le prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla P.A. per conto di privati cittadini o di imprese, stabilisce che la presentazione dell'istanza medesima sia corredata dalla lettera di affidamento dell'incarico e prevede che l'iter amministrativo, avviato con la presentazione dell'istanza "autorizzativa" o dell'istanza a intervento diretto, non si completi fino alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del professionista attestante il pagamento da parte del committente;

[la legge regionale 3 agosto 2018, n. 27](#) (Promozione dell'attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio alimentare), che promuove interventi di solidarietà sociale, normando il procedimento che consente il recupero delle eccedenze alimentari e agroalimentari di alta qualità e la loro successiva destinazione a soggetti bisognosi per il tramite di enti, cooperative, organizzazioni ed associazioni caritative e di beneficenza;

[la legge regionale 3 agosto 2018, n. 28](#) (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale), che pone i presupposti giuridici per creare una rete di assistenza alle donne affette da endometriosi, diffondere la conoscenza fra i medici e la popolazione e sostenere la ricerca scientifica e le associazioni di volontariato impegnate nell'assistenza solidaristica alle malate e alle loro famiglie;


[la legge regionale 7 agosto 2018, n. 34](#) (Norme sulla classificazione delle strutture alberghiere), che innova il sistema di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere alla luce delle recenti pronunce dell'Autorità Nazionale Garante per la Concorrenza e delle esigenze espresse dal settore, creando le condizioni per una concorrenza più leale tra le diverse tipologie ricettive e conferendo al sistema di classificazione una struttura armonica, adeguata rispetto ai cambiamenti del settore.

1.1. Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

Il 2018 è caratterizzato da un lieve decremento, rispetto al 2017, del numero di leggi regionali approvate, con una conseguente diminuzione del tasso mensile di legislazione, inteso quale numero di leggi approvate dal Consiglio regionale durante ciascun mese di riferimento.

Il grafico sottostante consente di evidenziare come l'attività di produzione legislativa su base mensile sia pari a 4,5 leggi per mese, con un decremento di 0,3 leggi per mese rispetto al 2017.

Grafico 1 – Tasso mensile di legislazione



1.2. Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle sotto riportate distinguono le leggi approvate nel corso del 2018 sia in base al numero di articoli (tab.1), di commi (tab. 2) e di caratteri (tab. 3), sia in base al soggetto proponente (Giunta, Consiglio o misto).

L'analisi dei dati evidenzia la tendenza, delineatasi negli ultimi anni e confermata per il 2018, a produrre leggi costituite da pochi articoli, suddivisi in un numero limitato di commi, con conseguenti dimensioni testuali contenute.

Su un totale complessivo di 54 leggi, ben 29, pari ad una percentuale del 54%, sono costituite da un massimo di 5 articoli, cui si aggiungono altre 6 leggi composte da non più di 10 articoli. Conseguentemente, 35 leggi, pari al 65% della produzione normativa, sono caratterizzate da una dimensione contenuta e non superano i 10 articoli.

Spostando l'attenzione sul numero di commi in cui viene diviso ogni articolo, si potrà trovare un'ulteriore conferma in merito alla brevità, quale caratteristica prevalente delle leggi regionali; infatti, la maggior parte di articoli non supera i 10 commi (30 leggi su 54, pari al 55,5%) e i 5.000 caratteri (33 leggi su 54, pari al 61%).

Tab. 1 – Leggi per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Articoli	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 5	9	47	19	61	1	25	29	54
Da 6 a 10	2	10,5	4	13	-	-	6	11
Da 11 a 15	5	26	4	13	1	25	10	18,5
Da 16 a 20	-	-	-	-	-	-	-	-
Oltre 20 articoli	3	15,5	4	13	2	50	9	16,5
Totale	19	100	31	100	4	100	54	100

Tab. 2 – Leggi per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 10	11	58	18	58	1	25	30	55,5
Da 11 a 20	4	21	5	16	1	25	10	18,5
Da 21 a 30	2	10,5	1	3,3	-	-	3	5,5
Da 31 a 40	-	-	1	3,3	-	-	1	2
Oltre 40 commi	2	10,5	6	19,4	2	50	10	18,5
Totale	19	100	31	100	4	100	54	100

Tab. 3 – Leggi per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente


Caratteri	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 5.000	11	58	21	68	1	25	33	61
Da 5.001 a 10.000	4	21	3	10	1	25	8	15
Da 10.001 a 15.000	2	10,5	2	6	-	-	4	7,5
Da 15.001 a 20.000	1	5,25	3	10	-	-	4	7,5
Oltre 20.000 caratteri	1	5,25	2	6	2	50	5	9
Totale	19	100	31	100	4	100	54	100

1.3. Attività legislativa per proponente

Analizzando il grafico relativo all'attività legislativa con riferimento al soggetto istituzionale che ha esercitato l'iniziativa, emerge una prevalenza di leggi di proposta consiliare: infatti, su 54 leggi complessive, 31 risultano adottate proprio su proposta di consiglieri regionali (pari al 57,40 %), rispetto a quelle di iniziativa giuntale (19 pari al 35,20%).

Si segnala infine che, nell'ambito delle leggi regionali di iniziativa mista, oltre le tre leggi regionali numeri 9, 34 e 53 di iniziativa Consiglio regionale/Giunta regionale, è stata approvata la seguente legge regionale di iniziativa Consiglio regionale/C.A.L.: legge regionale 22 giugno 2018, n. 17 recante "Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali)".

Grafico 2 – Attività legislativa per proponente



Con specifico riferimento al livello di aggregazione dei proponenti, dalla tabella che segue (tab. 4) emerge che, anche per il 2018, la tipologia preponderante è costituita dalle proposte di legge pervenute da un unico proponente, con una percentuale pari al 61% del totale, seguite da quelle presentate congiuntamente da gruppi di maggioranza e opposizione, con percentuale del 29% e, a lunga distanza, dalle proposte di iniziativa dei soli gruppi di maggioranza, con una percentuale del 10%.

Tab. 4 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

PROPONENTI	NUMERO	%
Un solo proponente	19	61
Solo gruppi di maggioranza	3	10
Solo gruppi di opposizione	-	-
Gruppo di maggioranza e di opposizione	9	29
Presidenti (Giunta – Consiglio)	-	-
Totale	31	100

Le leggi approvate nel corso dell'anno 2018 di iniziativa di un solo proponente si attestano al 61%. Tali dati, se confrontati con gli anni precedenti, mostrano un lieve decremento della percentuale delle proposte di legge ad iniziativa del singolo proponente, che si attestava al 67% nel 2016, al 77% nel 2017. Si può sostenere comunque che, anche per il 2018, il contributo apportato dai singoli consiglieri all'attività legislativa risulta decisivo per la produzione normativa.

1.4. Durata dell'iter legislativo

L'iter legislativo può definirsi come un procedimento complesso che conduce l'iniziativa fino alla promulgazione della legge regionale, passando attraverso la fase istruttoria e quella deliberativa.

Un ruolo fondamentale, in tale processo, è svolto dalle Commissioni, che sono chiamate, ciascuna per il proprio ambito di competenza, a esaminare la proposta e apportare eventuali correttivi tramite gli emendamenti.

Successivamente la proposta è sottoposta al vaglio del Consiglio regionale, che può ulteriormente emendarla prima della approvazione.

La durata dell'iter legis è importante per comprendere l'efficacia del dialogo tra Commissioni e Consiglio regionale e verificare il "rendimento" del legislatore regionale.

Le tabelle che seguono esaminano l'intervallo temporale intercorrente tra l'assegnazione della proposta di legge alla Commissione e l'approvazione della stessa da parte del Consiglio regionale.

Come si evince nella successiva tabella 5, le proposte di iniziativa giuntale hanno avuto un iter dalla durata media molto inferiore rispetto a quelle di iniziativa consiliare.

Nel calcolo della durata media si è preso in considerazione anche il dato riguardante le 4 proposte di iniziativa mista divenute leggi regionali numeri 53, 34, 17 e 9.

Tab. 5 – Durata media iter legislativo in giorni complessivi e per proponente

Anno 2018	Media durata iter	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio	Iniziativa mista
	66,18	68,08	646,16	80

Analizzando i dati relativi alle leggi approvate nel corso del 2018 secondo classi di durata dell'iter complessivo, emerge che il 59% delle leggi regionali sono state approvate entro tre mesi dalla presentazione e solo 7 procedimenti hanno avuto durata superiore ai 360 giorni.

Tab. 6 – Distribuzione leggi per classi di durata iter complessivo

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	9	47,50	7	22,6	–	–	16	29,6
Da 31 a 90 giorni	9	47,50	6	19,35	1	25	16	29,6
Da 91 a 180 giorni	–	–	6	19,35	–	–	6	11,1
Da 181 a 360 giorni	1	5	6	19,35	2	50	9	16,7
Oltre 360 giorni	–	–	6	19,35	1	25	7	13
Totale	19	100	31	100	4	100	54	100

1.5. Abrogazioni e stato della legislazione

L'attività legislativa, per l'anno 2018, ha prodotto 54 leggi regionali così determinando, come risulta dalla successiva tabella 7, una crescita della media annua delle leggi approvate dall'inizio del regionalismo.

Tab. 7 – Leggi complessivamente approvate dal 1971 al 2018

LEGGI APPROVATE	MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE
1551	32,31

Sono state abrogate complessivamente diciannove leggi, per come sotto specificato:

[l.r. 7 marzo 1995, n. 6](#), abrogata dalla l.r. 6 febbraio 2018, n. 3;

[l.r. 2 giugno 1980, n. 25](#), abrogata dalla l.r. 8 febbraio 2018, n. 5;

[l.r. 25 novembre 1989, n. 8](#), abrogata dalla l.r. 8 febbraio 2018, n. 5;

[l.r. 26 ottobre 1994, n. 23](#), abrogata dalla l.r. 8 febbraio 2018, n. 5;

[l.r. 26 febbraio 2002, n. 11](#), abrogata dalla l.r. 8 febbraio 2018, n. 5;

[l.r. 15 marzo 2002, n. 15](#), abrogata dalla l.r. 8 febbraio 2018, n. 5;

[l.r. 6 novembre 2012, n. 54](#), abrogata dalla l.r. 26 aprile 2018, n. 8;

[l.r. 15 gennaio 1986, n. 2](#), abrogata dalla l.r. 26 aprile 2018, n. 9;

[l.r. 16 ottobre 2008, n. 31](#), abrogata dalla l.r. 26 aprile 2018, n. 9;

[l.r. 24 settembre 2010, n. 24](#), abrogata dalla l.r. 26 aprile 2018, n. 9;

[l.r. 7 marzo 2011, n. 3](#), abrogata dalla l.r. 26 aprile 2018, n. 9;

[l.r. 7 marzo 2011, n. 5](#), abrogata dalla l.r. 26 aprile 2018, n. 9;

[l.r. 18 luglio 2011, n. 22](#), abrogata dalla l.r. 26 aprile 2018, n. 9;

[l.r. 3 febbraio 2012, n. 5](#), abrogata dalla l.r. 26 aprile 2018, n. 9;

[l.r. 14 aprile 1990, n. 24](#) abrogata dalla l.r. 7 giugno 2018, n. 15;

[l.r. 3 agosto 2018, n. 31](#) abrogata dalla l.r. 28 dicembre 2018, n. 53;

[l.r. 26 febbraio 2003, n. 2](#) abrogata dalla l.r. 7 agosto 2018, n. 34;

[l.r. 5 luglio 2017, n. 25](#) abrogata dalla l.r. 7 agosto 2018, n. 34;

[l.r. 5 luglio 2017, n. 24](#) abrogata dalla l.r. 7 agosto 2018, n. 34.

Tab. 8 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2018

LEGGI PROMULGATE	1551
LEGGI ABROGATE	641
LEGGI VIGENTI	910

La tabella 9 e il grafico 3, riportando l'andamento annuale della produzione legislativa regionale a decorrere dal 1971, anno della prima consiliatura, fanno emergere un'evoluzione variabile dell'attività legislativa.


Volendo individuare una tendenza quantitativa nella produzione legislativa calabrese, può rilevarsi che essa oscilla tra le 20 e le 50 leggi all'anno. Infatti, in 45 anni di regionalismo solo in 12 casi sono state prodotte meno di 20 leggi, mentre in 8 casi si sono superate le 50 leggi annuali.

In particolare, a partire dal 2001, anno della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, si sono superate quasi sempre le 30 leggi annue, tranne in tre casi, corrispondenti, tuttavia, all'anno di rinnovo dell'Assemblea regionale.

Tab. 9 – Andamento annuale della produzione legislativa regionale

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1987	30	2003	30
1972	8	1988	33	2004	36
1973	23	1989	16	2005	18
1974	18	1990	59	2006	18
1975	32	1991	18	2007	30
1976	21	1992	22	2008	46
1977	34	1993	18	2009	58
1978	32	1994	30	2010	36
1979	15	1995	43	2011	51
1980	34	1996	43	2012	71
1981	23	1997	13	2013	58
1982	18	1998	15	2014	28
1983	27	1999	28	2015	40
1984	36	2000	22	2016	47
1985	30	2001	38	2017	57
1986	41	2002	52	2018	54

Grafico 3 – Produzione legislativa per anno – dal 1971 al 2018



1.6. La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

Appare interessante valutare la legislazione regionale sotto ulteriori profili relativi alla potestà legislativa, alla tipologia normativa e alla tecnica redazionale.

1.6.1. La fonte giuridica della potestà legislativa


In merito all'attribuzione della potestà legislativa, la Costituzione, all'articolo 117, ripartisce la competenza legislativa tra Stato e Regioni, riconoscendo a queste ultime potestà legislativa concorrente nelle "materie" espressamente individuate al terzo comma e potestà legislativa esclusiva o residuale nelle "materie" non afferenti espressamente alla competenza esclusiva statale.

La tabella 10 e il grafico 4 evidenziano come il legislatore regionale, per l'anno 2018, sia intervenuto nella maggior parte dei casi in materia (44 leggi su un totale di 54) di legislazione concorrente, confermando il dato emerso anche negli ultimi anni.

Tab. 10 – Distribuzione delle leggi per potestà legislativa

Anno 2018	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Totale
	44	10	54

Grafico 4 – Percentuale leggi ripartite per potestà legislativa



1.6.2. Le leggi per tipologia della normazione

Con riferimento alla tipologia normativa, le leggi sono state distinte in base alla natura dell'intervento legislativo e all'incidenza sull'ordinamento, a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono.


In quest'ottica, le leggi sono state ripartite tra: "leggi istituzionali", che incidono sull'assetto organizzativo e istituzionale della Regione; "leggi di settore", che disciplinano una particolare materia, introducendo la regolamentazione dei specifici settori e definendo strumenti amministrativi e/o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; "leggi intersettoriali", che normano contestualmente più settori; "leggi di manutenzione normativa", che modificano norme già vigenti; "leggi di bilancio", che attengono a provvedimenti tipici afferenti questioni di tipo finanziario; "leggi provvedimento", che, avendo finalità più gestionali che normative, disciplinano circostanze specifiche o realizzano singoli interventi.

Suddivise secondo tale criterio, le leggi promulgate nel 2018 possono così classificarsi:

Tab. 11 – Tipologia della normazione

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	NUMERO
Leggi di settore	16
Leggi provvedimento	3
Leggi di manutenzione normativa	22
Leggi di bilancio	13
Leggi istituzionali	-
Totale	54

Grafico 5 – Produzione legislativa per tipologia normativa



Tab. 12 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	GIUNTA		CONSIGLIO		MISTO		TOTALE	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	3	16	11	35,5	2	50	16	30
Provvedimento	–	–	3	9,7	–	–	3	5
Manutenzione normativa	5	26	15	48,4	2	50	22	41
Bilancio	11	58	2	6,4	–	–	13	24
Istituzionali	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	19	100	31	100	4	100	54	100


L'elenco e il grafico evidenziano la prevalenza delle “leggi di manutenzione normativa”.

Spostando il punto di osservazione sulla modalità usata dal legislatore per la redazione del testo, possiamo distinguere, in base alla tecnica redazionale, tra: "testo nuovo", quando un testo introduce disposizioni inedite; "novella", se il testo modifica, integra o sostituisce disposizioni di legge già vigenti; "tecnica mista", se un testo non è riconducibile alle categorie precedenti, non essendo possibile identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate; "testo unico", se il provvedimento è teso al riordino di un'intera disciplina o settore.

1.6.3. Le leggi per tecnica redazionale

Il grafico 6 e la tabella 13 forniscono una rappresentazione della produzione normativa regionale in base alla tecnica redazionale, facendo emergere alcuni dati interessanti da cui emerge un'elevata percentuale di leggi ascrivibili alla categoria “testo nuovo” (54%), seguita da una alta percentuale di testi individuabili come "novella" (41%).

Grafico 6 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale



Tab. 13 – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente

TECNICA REDAZIONALE	GIUNTA		CONSIGLIO		MISTO		TOTALE LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
TESTO NUOVO	11	58	16	52	2	50	29	54
NOVELLA	5	26	15	48	2	50	22	41
MISTA	3	16	-	-	-	-	3	5
Totale	19	100	31	100	4	100	54	100

1.7. La classificazione per macrosettore

Macrosettore e materia, evidenziati nella tabella numero 14, corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, individuate per classificare i testi normativi e rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei Deputati per la realizzazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali.

Tab. 14 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo

Macrosettore	Materia
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti Giunta
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	Personale e amministrazione
	Enti locali e decentramento
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)
	Multimateria

Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es.: naturopata, etc.)
	Industria
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Miniere e risorse geotermiche
	Commercio, fiere e mercati
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
	Agricoltura e foreste
	Caccia, pesca e itticoltura
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)
	Multimateria
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia)
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)
	Viabilità
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.: usi civici)
	Multimateria
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute
	Alimentazione
	Servizi sociali
	Istruzione scolastica e universitaria
	Formazione professionale
	Lavoro
	Previdenza complementare e integrativa
	Beni e attività culturali
	Ricerca scientifica e tecnologica
	Ordinamento della comunicazione
	Spettacolo
	Sport


	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc.)
	Multimateria
Finanza regionale	Bilancio
	Contabilità regionale
	Tributi
	Multimateria
Multisetto	(Non ascrivibile a uno degli altri settori)

I dati, ottenuti analizzando la produzione legislativa relativa all'anno 2018 sulla base dello schema classificatorio sopra indicato, sono riprodotti in termini quantitativi nella tabella n. 15 e, in termini percentuali, nel grafico n. 7.

Tab. 15 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori

MACROSETTORE	N.ro	Numero
Ordinamento istituzionale	10	n.1, n. 2, n. 6, n. 9, n. 11, n. 13, n. 17, n. 18, n. 30, n. 39
Sviluppo economico e attività produttive	8	n. 3, n. 5, n. 7, n.14, n. 23, n. 24, n. 25, n. 34
Territorio, ambiente e infrastrutture	8	n. 4, n. 10, n. 19, n. 29, n. 32, n. 37, n. 38, n. 50
Servizi alla persona e alla comunità	13	n. 8, n. 12, n. 15, n. 20, n. 21, n. 22, n. 26, n. 27, n. 28, n. 42, n. 51, n. 52, n. 54
Finanza regionale	13	n. 16, n. 31, n. 33, n. 35, n. 36, n. 40, n. 41, n. 43, n. 44, n. 45, n. 46, n. 48, n. 49,
Multisetto	2	n. 47, n. 53
Totale	54	

Grafico 7 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori



L'analisi dei dati evidenzia che, nell'anno di riferimento, il legislatore regionale, pur intervenendo su ognuno dei macrosettori individuati dalla tabella 15, ha prodotto un numero maggiore di leggi sui settori "Servizi alla persona e alla comunità" e "Finanza regionale".

1.8. La qualità della legislazione

Il tema della qualità della legislazione riveste un ruolo importante per l'attività del Consiglio regionale ed è da tempo al centro dell'attenzione del legislatore regionale, che intende elevare costantemente i canoni qualitativi della propria produzione normativa.

Con l'espressione "qualità della legislazione" si fa riferimento a strumenti e attività volti a fornire al legislatore informazioni utili per il migliore esercizio dell'attività legislativa.

Tali strumenti sono stati individuati dall'Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province autonome, in sede di Conferenza unificata, il 29 marzo 2007 e possono distinguersi tra attività con contenuto prettamente tecnico-giuridico, relativi alla redazione tecnica del testo normativo (quali le schede di analisi tecnico-normativa, cd. ATN, e il ricorso al drafting normativo), e attività che si riferiscono a momenti precedenti o successivi all'approvazione del testo (quali la verifica di impatto della regolazione, cd. VIR, oppure le clausole valutative).

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ottica del miglioramento costante e crescente della produzione normativa, ha adottato deliberazioni dalle importanti e positive ricadute sulla tecnica redazionale: con deliberazione UP 280/2008, è stato adottato il Manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, avente ad oggetto "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"; successivamente, con delibera UP 29/2012, è stato previsto che il Settore legislativo rediga la scheda di analisi tecnico-normativa (ATN), anche al fine di verificare la compatibilità delle proposte di legge al quadro legislativo nazionale e ai principi della legislazione europea, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale e, una volta autorizzato il coordinamento formale, suggerisca sul testo finale della proposta di legge le modifiche da apportare secondo le regole del drafting.

1.9. La copertura finanziaria delle leggi e la clausola di invarianza

La copertura finanziaria delle leggi si articola in due fasi: la prima necessaria per individuare le spese derivanti dalla piena e completa attuazione della norma e calcolarne l'importo, la seconda per reperire la somma quantificata. Conseguentemente, si potrebbe affermare che la clausola di copertura sia il punto terminale di un processo valutativo, che inizia con la fase della quantificazione degli oneri e che si traduce in un'analisi di fattibilità riferita ai profili finanziari dell'atto normativo.

La questione della corretta copertura finanziaria delle leggi regionali si impone con maggiore incidenza soprattutto ove si consideri che il disposto di cui all' articolo 81 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012, legittima l'orientamento che riconosce alla Corte costituzionale la possibilità di un sindacato rispetto alle leggi regionali in materia di bilancio.

La suprema Corte, con le sentenze 188/2015 e 10/2016, ha ribadito che il principio di buon andamento, di cui all' articolo 97 Cost., "implica che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa", evidenziando che la quantificazione delle risorse finanziarie destinate a determinate finalità è sindacabile dalla Corte se dette scelte si pongono in contrasto con i principi costituzionali e rimarcando che "la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa canone e presupposto del buon andamento della pubblica amministrazione".

Sulla medesima linea interpretativa si pone anche la giurisprudenza contabile, che ha spesso evidenziato la necessità di una corretta quantificazione degli oneri.

In particolare, la Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, nella consueta relazione annuale relativa al 2016, ha ribadito che il principio di analitica copertura finanziaria, espresso dall' art. 81, comma 3, Cost., trova esplicita declinazione dell'art. 17 della l. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, direttamente applicabile alle Regioni in base al successivo art. 19, comma 2 (Corte cost. 224/2014).

Inoltre, censurando il ricorso a mere formule di stile circa la presunta copertura finanziaria o l'invarianza della spesa ed affermando che l'invarianza non può che desumersi dal contenuto sostanziale della legge o dagli effetti da essa prodotti, calcolati in base a principi di prudenza e attendibilità delle previsioni di spesa, ha auspicato l'adozione, nella relazione finanziaria, di un supporto "probatorio" relativo alle diverse poste di spese o di invarianza.

Ne deriva una necessità sempre più stringente, per le Regioni, di verificare la copertura finanziaria e la quantificazione degli oneri previsti dagli interventi legislativi, ottemperando a quanto stabilito in modo espresso dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011, che dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantifichino l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indichino l'onere a regime.

Per rendere effettivo il principio della copertura finanziaria è quindi necessario che ogni disposizione sia attentamente istruita, analizzandone le conseguenze finanziarie e la compatibilità con le risorse a disposizione. Pertanto, ogni proposta di legge regionale è corredata dalla prescritta relazione tecnico-finanziaria, che costituisce un elemento di valutazione ai fini della ricevibilità e ammissibilità del provvedimento.

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nella deliberazione 10/2013, intervenendo sul contenuto che dovrebbe caratterizzare la relazione tecnico-finanziaria, ha evidenziato che la stessa "dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali sino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia l'illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio".

La giurisprudenza costituzionale ha poi più volte ribadito l'insufficienza di una declaratoria generica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri, priva di un'adeguata e coerente rappresentazione dell'argomentazione che conduce a tale affermazione (ex plurimis Corte cost. 115/2012 -224/2014).

La legislazione regionale presta particolare attenzione a tale aspetto; infatti, lo Statuto della Regione Calabria, all'art. 52, prevede che "con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese" e che ogni legge che "comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte", disponendo inoltre, all'articolo 39, che se la proposta di legge comporta spese a carico del bilancio regionale è necessario redigere una relazione tecnico-finanziaria, la cui assenza determina, a norma dell'art. 64 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'inammissibilità della proposta al dibattito, salvo differente volontà dell'Aula.

Inoltre, la specificazione dell'obbligo di copertura è prevista anche dalla l.r. 8/2002 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

La centralità dell'analisi dell'incidenza finanziaria delle norme è testimoniata dalla previsione di cui all'art. 72 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rubricato "Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese", ove è previsto che tutte le proposte implicanti entrate o spese siano assegnate, oltre che alla Commissione competente per il merito, anche alla Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e contabile.

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

2. I regolamenti

L'articolo 43 dello [Statuto](#) disciplina la potestà regolamentare della Regione attribuendola, a seconda dei casi, alla Giunta e al Consiglio.

In questa sezione, si fornisce un'analisi sulla quantità e la portata dei regolamenti emanati nel corso del 2018, anno che si caratterizza per un lieve decremento complessivo della produzione regolamentare (20) rispetto all'anno 2017 (23).

Tutti i regolamenti in esame sono stati adottati dalla Giunta.

Particolare attenzione è stata riservata ai regolamenti in materia di "Ordinamento istituzionale", nel cui ambito si registra l'emanazione del maggior numero di regolamenti:

- [Regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 1](#) - Regolamento per la disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta regionale della Calabria.
- [Regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 2](#) - Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1 (Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) della Regione Calabria).
- [Regolamento regionale 20 febbraio 2018, n. 3](#) - Modifiche al Regolamento regionale 10 agosto 2017, n. 14 e s.m.i. (Regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie).
- [Regolamento regionale 9 marzo 2018, n. 4](#) - Modifica al Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015, approvato con DGR n. 541 del 16/12/2015 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale" così come successivamente modificato ed integrato con Regolamento regionale n. 4 del 2 marzo 2016 (approvato con DGR n. 51/2016), Regolamento regionale n. 4 del 21 marzo 2017 (approvato con DGR n. 26/2017), dal Regolamento regionale n. 10 del 9 maggio 2017 (approvato con DGR n. 179/2017) , dal Regolamento regionale n. 17 del 12 ottobre 2017 (approvato con DGR n: 453/2017) e dal Regolamento regionale n. 21 del 19 dicembre 2017 (approvato con DGR n: 468/2017).
- [Regolamento regionale 12 marzo 2018, n. 5](#) - Modifiche al Regolamento regionale 10 agosto 2017, n. 14 e s.m.i. (Regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie).
- [Regolamento regionale 14 marzo 2018, n. 6](#) - Modifiche al Regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta regionale della Calabria.).
- [Regolamento regionale 23 marzo 2018, n. 7](#) - Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per l'attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020, del Piano di Azione Coesione e del Fondo di Sviluppo e Coesione e per il rafforzamento della capacità istituzionale.
- [Regolamento regionale 3 maggio 2018, n. 8](#) - Approvazione modifica al Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015, approvato con DGR n. 541 del 16/12/2015 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale" così come successivamente modificato ed integrato con Regolamento regionale n. 4 del 2 marzo 2016 (approvato con DGR n. 51/2016), Regolamento regionale n. 4

del 21 marzo 2017 (approvato con DGR n. 26/2017) e dal Regolamento regionale n. 10 del 9 maggio 2017 (approvato con DGR n. 179/2017) dal Regolamento regionale n. 17 del 12 ottobre 2017 (approvato con DGR n. 453/2017), dal Regolamento n. 21 del 18 dicembre 2017, approvato con DGR n. 468/2017, dal Regolamento n. 4 approvato con DGR n. 45/2018.

- **Regolamento regionale 14 giugno 2018, n. 10** - Regolamento regionale: modifiche al Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015, approvato con DGR n. 541 del 16/12/2015 “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale” così come successivamente modificato ed integrato con Regolamento regionale n. 4 del 2 marzo 2016 (approvato con DGR n. 51/2016), con Regolamento regionale n. 4 del 21 marzo 2017 (approvato con DGR n. 26/2017), con Regolamento regionale n. 10 del 9 maggio 2017 (approvato con DGR n. 179/2017), con Regolamento regionale n. 17 del 12 ottobre 2017 (approvato con DGR n. 453/2017), con Regolamento regionale n. 21 del 18 dicembre 2017 (approvato con DGR n. 468/2017), con Regolamento regionale n. 4 del 9 marzo 2018 (approvato con DGR n. 45/2018) e con Regolamento regionale n. 8 del 3 maggio 2018 (approvato con DGR n. 135/2018).
- **Regolamento regionale 19 luglio 2018, n. 11** - Approvazione Regolamento - Modifiche al Regolamento regionale n.16 del 24 dicembre 2015, approvato DGR n.541 del 16/12/2015, recante ad oggetto (Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale) così come successivamente modificato ed integrato con Regolamento regionale n.4 del 2 marzo 2016, approvato con DGR n.51/2016, con Regolamento regionale n.4 del 21 marzo 2017, approvato con DGR n.26/2017, con Regolamento regionale n.10 del 9 maggio 2017, approvato con DGR n.179/2017 - con Regolamento regionale n.17 del 12 ottobre 2017, approvato con DGR n.453/2017 - Regolamento regionale n.21 del 18 dicembre 2017 , approvato con DGR n.468/2017, con Regolamento regionale n.4, approvato con deliberazione n.45/2018 , e con Regolamento regionale n.8 del 3 maggio 2018, approvato con DGR n.135/2018, dal Regolamento n. 10/2018, approvato con DGR n. 212/2018
- **Regolamento regionale 2 agosto 2018, n. 12** - Regolamento regionale “Modifiche al Regolamento regionale 10 agosto 2017, n. 14 e s.m.i.” (Regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie)
- **Regolamento regionale 3 settembre 2018, n. 13** - Approvazione Regolamento - Modifiche al regolamento regionale n.16 del 24 dicembre 2015, approvato DGR n.541 del 16/12/2015, recante ad oggetto (Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale) così come successivamente modificato ed integrato con regolamento regionale n.4 del 2 marzo 2016, approvato con DGR n.51/2016, con regolamento regionale n.4 del 21 marzo 2017, approvato con DGR n.26/2017, con regolamento regionale n.10 del 9 maggio 2017, approvato con DGR n.179/2017 - con regolamento regionale n.17 del 12 ottobre 2017, approvato con DGR n.453/2017 - regolamento regionale n.21 del 18 dicembre 2017 , approvato con DGR n.468/2017, con regolamento regionale n.4, approvato con deliberazione n.45/2018 , con regolamento regionale n.8 del 3 maggio 2018, approvato con DGR n.135/2018, con

- regolamento n. 10/2018, approvato con DGR n. 212/2018 e con regolamento n. 11/2018, approvato con DGR n. 312/2018
- [Regolamento regionale 21 settembre 2018, n. 14](#) - Approvazione regolamento - modifiche al Regolamento regionale n.16 del 24 dicembre 2015, approvato DGR n.541 del 16/12/2015, recante ad oggetto (Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale) così come successivamente modificato ed integrato con Regolamento regionale n.4 del 2 marzo 2016, approvato con DGR n.51/2016, con Regolamento regionale n.4 del 21 marzo 2017, approvato con DGR n.26/2017, con Regolamento regionale n.10 del 9 maggio 2017, approvato con DGR n.179/2017 - con Regolamento regionale n.17 del 12 ottobre 2017, approvato con DGR n.453/2017 - Regolamento regionale n.21 del 18 dicembre 2017, approvato con DGR n.468/2017, con Regolamento regionale n.4, approvato con deliberazione n.45/2018, con Regolamento regionale n.8 del 3 maggio 2018, approvato con DGR n.135/2018, con Regolamento n. 10/2018, approvato con DGR n. 212/2018 e con Regolamento n. 11/2018, approvato con DGR n. 312/2018, con Regolamento n. 13 del 3 settembre 2018 approvato con DGR n. 364/2018.
 - [Regolamento regionale 25 settembre 2018, n. 15](#) - Approvazione Regolamento - modifiche al Regolamento regionale n.16 del 24 dicembre 2015 e s.m.i.
 - [Regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 20](#) - Attribuzione delle competenze in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale.

2.1. La dimensione fisica della regolamentazione

Procedendo alla classificazione dei regolamenti in base alla loro dimensione fisica valutata secondo i medesimi parametri usati in riferimento alle leggi regionali, ovvero in base al numero di articoli, di commi e di caratteri, per il 2018 si conferma la tendenza registrata per le leggi regionali, ovvero la redazione, in maggioranza, di regolamenti brevi, costituiti da pochi articoli e pochi commi, come si può evincere la sottostante tabella.

Tab. n. 16 – Regolamenti per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
Da 1 a 5	n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 8, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 20
Da 6 a 10	n. 2, n. 17, n. 18, n. 19
Da 11 a 15	n. 9
Oltre 15 articoli	n. 1, n. 7

Tab. n. 17 – Regolamenti per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
Da 1 a 10	n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 8, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 20
Da 11 a 20	-
Da 21 a 30	n. 9, n. 17, n. 19
Da 31 a 40	n. 1, n. 18
Oltre 40 commi	n. 7

Tab. n. 18 – Regolamenti per classi di ampiezza in caratteri

CARATTERI	REGOLAMENTI
Fino a 5.000	n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 8, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 20
Da 5.001 a 10.000	n. 2, n. 17, n. 18, n. 19
Da 10.001 a 15.000	-
Da 15.001 a 20.000	n. 1, n. 9
Oltre 20.000 caratteri	n. 7

2.2. La classificazione per macrosettore

Come accennato nell'introduzione, i regolamenti regionali per l'anno 2018 hanno riguardato principalmente il macrosettore "*Ordinamento istituzionale*" (14 regolamenti), come si evince dalla tabella seguente.

Tab. n. 19 – Regolamenti regionali per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro	Numero regolamento
Ordinamento istituzionale	14	n.1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 8, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 20
Sviluppo economico e attività produttive	1	n. 7
Territorio, ambiente e infrastrutture	1	n. 16
Servizi alla persona e alla comunità	3	n. 17, n. 18, n. 19,
Finanza regionale	1	n. 9
Multisetto	-	-
Totale	20	

PARTE TERZA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

3. Le proposte di legge

Le proposte di legge sono state analizzate sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali.

Esse sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito.

Sono state effettuate, inoltre, sia l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale sia la classificazione per macrosettori e materie.

3.1. Il numero

Nell'anno 2018, sono state presentate in Consiglio regionale 91 proposte di legge.

Tab. 19 – P.d.I. presentate con indicazione delle proposte statutarie

P.d.I.	N.ro
ORDINARIE	87
STATUTARIE	4
TOTALE	91


3.2. La ripartizione per proponente

Utilizzando il criterio di ripartizione delle proposte di legge per soggetto proponente, risulta che su 91 proposte presentate, 66 (pari al 73%) sono di iniziativa consiliare, 24 (pari al 27%) sono di iniziativa giuntale. La rappresentazione dei dati esposti è offerta nella tabella n. 20, unitamente al grafico 8, in cui è dato risalto anche alla distribuzione percentuale delle proposte per soggetto proponente.

Tab. 20 – P.d.I. distinte per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	N.ro
GIUNTA REGIONALE	24
CONSIGLIERI	66
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	0
INIZIATIVA POPOLARE	1
C.A.L./Consiglio	0
TOTALE	91

Grafico 8 - Distribuzione percentuale delle proposte di legge per soggetto proponente




Il grafico non soltanto illustra il volume dell’iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali nell’anno di riferimento, ma evidenzia pure che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è preponderante rispetto a quello della Giunta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare è più consistente, appare doveroso focalizzare l’analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti. Tale criterio consente di evidenziare se l’iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

Tab. 21 – Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	N.ro
P.d.l. presentate da un solo consigliere	49
P.d.l. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	1
P.d.l. presentate da un intero gruppo	–
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	8
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	-
P.d.l. presentate dall’intera maggioranza	–
P.d.l. presentate da maggioranza e minoranza	8
TOTALE	66

Grafico 9 – Distribuzione percentuale p.d.l. di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei proponenti



Dalla tabella n. 21 e dal grafico 9 è agevole rilevare che, nel periodo considerato, il maggior numero delle proposte di legge, ovvero 49 (pari al 53%), è stato presentato da un solo consigliere.

Il numero di proposte sottoscritto congiuntamente da maggioranza e minoranza, ovvero 8 proposte (pari all'9%), risulta superiore rispetto al 2017.

Il numero di proposte presentate nel 2018 da più consiglieri dello stesso gruppo, corrispondente a 1 (pari all'1,1%), risulta, invece, inferiore a quello del 2017.

Il numero di proposte presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza nell'anno di riferimento, 8 proposte (pari al 9%), rimane invariato rispetto all'anno 2017.

Infine, nessuna proposta è stata presentata da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza.

Da evidenziare che vi sono state quattro proposte di legge statutarie e una proposta di legge di iniziativa popolare, la numero 398/X, avente per oggetto "Taglio privilegi".


3.3. La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale

Traendo spunto dai criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici si è proceduto a classificare le proposte di legge presentate nel 2018 in base alla tipologia prevalente delle norme contenute e alla tecnica redazionale.

Tab. 22 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	N.ro
Settore	16
Istituzionale	10
Provvedimento	13
Manutenzione	38
Bilancio	12
Intersettoriale	1
Abrogativa	1
TOTALE	91

Grafico 10 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa



Dai dati risultanti dalla precedente tabella n. 22 e dal grafico 10 risulta che, su un totale di 91 proposte presentate, quelle ascrivibili alla tipologia “Settore” (42) e quelle ascrivibili alla tipologia “Manutenzione” (38) prevalgono nettamente sulle altre tipologie.

Seguono, nell’ordine, le proposte di legge riconducibili alle seguenti tipologie: “Bilancio” (12), “Provvedimento” (13), “Abrogazione” (1), “Istituzionale” (10) e “Intersettoriale” (1)


La successiva tabella n. 23, poi, pur distribuendo anch’essa le proposte in base alla tipologia della normazione, ne calcola l’incidenza percentuale per soggetto proponente.

Tab. 23 – Incidenza percentuale p.d.l. per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione

Tipologia Normativa	Soggetto Proponente												Totale	
	Giunta		Magg.z a		Min.za		Misto		Iniziativ a popolar e		EE.LL .			
Settore	3	14 %	11	23 %	2	25%	–						16	18%
Istituzionale	–	–	3	6%	4	50%	2	18%	1	100 %	–	–	10	11%
Provvedimento	1	4.5 %	6	12 %	2	25%	4	36%	–	–	–	–	13	14%
Manutenzione	7	32 %	26	53 %	–		5	46%	–	–	–	–	38	42%
Bilancio	10	45 %	2	4%	–		–	–	–	–	–	–	12	13%
Intersettoriale	1	4.5 %			–	–	–	–	–	–	–	–	1	1%
Abrogazione	–	–	1	2%	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1%
Totale	22	100%	49	100%	8	100 %	11	100%	1	100 %		100 %	91	100%

* Nel computo è compresa la proposta n. 305 di iniziativa di C.A.L./Consiglio reg.le recante: **"Integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali)"**

Grafico 11 – Distribuzione percentuale p.d.l. per tipologia normativa



Dai precedenti dati, si conferma il quadro già delineato, e, cioè, che le 91 proposte presentate sono principalmente riconducibili alla tipologia normativa “*Manutenzione*” (con 38 p.d.l., pari al 42%).

Seguono le proposte riconducibili alla tipologia “*Settore*” (con 16 p.d.l., pari al 18%), “*Provvedimento*” (con 13 p.d.l., pari al 14%), “*Bilancio*” (con 12 p.d.l., pari al 13%), “*Istituzionale*” (con 10 p.d.l., pari al 11%), “*Intersettoriali*” (con 1 p.d.l., pari all’1%) e “*Abrogative*” (con 1 p.d.l., pari all’1%).


Inoltre, i dati, indicando anche l’incidenza delle p.d.l. per soggetto proponente, dimostrano che, nelle tipologie “*Manutenzione*” e “*Settore*” la maggioranza ha fornito un contributo nettamente più rilevante. Riguardo all’azione della Giunta regionale, va sottolineato che essa, oltre che sulle leggi di “*Bilancio*” - che, come anche in passato, costituiscono la parte più corposa dell’iniziativa - ha inciso pure sulle tipologie “*Manutenzione*” e “*Settore*”. Infatti, sia la maggioranza sia l’esecutivo, quasi nella stessa misura, hanno concentrato la loro azione su tale tipologia.

In particolare, le tabelle e grafici che seguono indicano il numero di proposte suddivise in base alla tecnica redazionale e al soggetto proponente.

Tab. 24 – Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale

TECNICA REDAZIONALE	N.ro
TESTO NUOVO	51
NOVELLA	31
MISTO	9
TESTO UNICO	–
TOTALE	91


Grafico 12 – Distribuzione percentuale p.d.I.



Tab. 25 – Distribuzione p.d.I. rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		Iniziativa popolare		EE.LL.			
Testo nuovo	13	57%	23	47%	8	100%	4	40%	1	-	-	-	49	54%
Novella	6	26%	24	49%	-	-	5	50%	-	-	-	-	35	38%
Mista	4	17	2	4%	-	-	1	10%	-	-	-	-	7	8%
Testo unico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%
Totale	23	100%	49	100%	8	100%	10	100%	1	-	-	-	91	100%

* Nel computo è compresa la proposta n. 305 di iniziativa C.A.L./Consiglio reg.le, recante: "Integrazioni alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali)"

Grafico 13 – Distribuzione tecnica redazionale


Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa è che, su un totale di 91 proposte presentate nel 2018, ben 49 (pari al 54%) sono riconducibili alla tecnica “*Testo nuovo*”; segue la tecnica “*Novella*” con 35 proposte (pari al 38%).

Nell’anno di riferimento sono state presentate, inoltre, 7 proposte di legge (pari al 8%) riconducibili alla tecnica “*Mista*”, mentre non è stato presentato alcun “*Testo unico*”.

3.4. La classificazione per macrosettore


Le 91 proposte di legge presentate nel corso dell’anno 2018 sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

Tab. 26 – P.d.l. suddivise per macrosettore

MACROSETTORE	PROPOSTE DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	20
Sviluppo economico e attività produttive	12
Territorio, ambiente e infrastrutture	18
Servizi alla persona e alla comunità	25
Finanza regionale	14
Multisetto	2
TOTALE	91

Nel seguente grafico i dati sono percentualmente ripartiti.

Grafico 14 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore



Dalla tabella numero 26 e dal grafico 14 si evince che il legislatore regionale, nell’anno 2018, ha concentrato la propria attenzione al macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” (25 proposte, pari al 27%).

Seguono, in maniera quasi omogenea, quelli afferenti alle tematiche relative ai macrosettori “Ordinamento Istituzionale” (20 proposte, pari al 22%) e “Territorio, ambiente e infrastrutture” (18 proposte, pari al 20%) e quelli relativi al macrosettore “Finanza regionale” (14 proposte ciascuno, pari al 15%).

Con percentuali inferiori, troviamo il macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” (12 proposte, pari al 13%) e, infine, il macrosettore “Multisetto” (2 proposte, pari al 2%).


3.5. La classificazione per Commissione

La tabella n. 27 riporta la distribuzione delle proposte di legge per Commissione referente, mentre il grafico 16 illustra la loro distribuzione percentuale.

Tab. 27 – P.d.I. distribuite per Commissione competente

COMMISSIONE	N.ro
Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento"	20
Seconda Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'UE e relazioni con l'estero"	27
Terza Commissione "Sanità, Attività sociali, culturali e formative"	22
Quarta Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente"	18
Quinta Commissione "Riforme"	4
Commissione contro la 'ndrangheta	–
TOTALE	91

Grafico 15 – Distribuzione percentuale p.d.l. per Commissione



3.6. L'esito delle proposte di legge

Le proposte approvate definitivamente nel 2018 risultano inferiori al numero delle leggi promulgate nel medesimo anno.

Tab. 28 – Esito delle proposte di legge


ESITO PROPOSTE DI LEGGE	Numero
GIACENTI	41
APPROVATE	50
TOTALE	91

Tab. 29 – Quantità e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2018, in base al proponente

SOGGETTO PROPONENTE	PROPOSTE DI LEGGE GIACENTI	
	Numero	Percentuale
Giunta	2	4.9%
Maggioranza	29	70.7%
Minoranza	7	17.1%
Misto	2	4.9%
Enti locali	–	–
Iniziativa popolare	1	2.4%
TOTALE	41	100%

*C.A.L./Consiglio regionale

Grafico 16 – Percentuale p.d.l depositate per proponente



3.7. Il tasso di successo

Tab. 30 – Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente

PROPONENTI	PROPOSTE PRESENTATE	PROPOSTE APPROVATE	TASSO DI SUCCESSO	
	N.ro	N.ro		
Giunta regionale	22	21	parziale	95%
Consiglieri	68	28	Parziale	41%
Enti locali (Consigli comunali e provinciali)	-	-	Parziale	-
Iniziativa popolare	1	-	Parziale	-
	-	-	-	-
	91	49	TOTALE	53.8%

PARTE QUARTA

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea

La presente sezione del Rapporto riporta i dati relativi all'attività svolta dalle cinque Commissioni permanenti, dalla Commissione contro la 'ndrangheta, dalla Commissione speciale di vigilanza, nonché, dall'Assemblea e dalla Conferenza dei Capigruppo e comprende informazioni di carattere quali-quantitativo, riferite sia alla mole di lavoro sia alla tipologia dei provvedimenti approvati.

Anche per l'anno 2018, dunque, si rendono disponibili le informazioni relative al numero delle sedute, dei provvedimenti approvati e delle audizioni.

Queste ultime possono definirsi quali spazi istituzionali finalizzati a realizzare una migliore e più consapevole legiferazione sulle materie trattate durante le sedute di Commissione.

Le audizioni, infatti, si confermano come lo strumento attraverso cui le Commissioni assicurano uno spazio interrelazionale, di confronto e di ascolto delle istanze delle svariate categorie di soggetti, esterni all'amministrazione regionale (es.: associazioni, enti, sindacati, ordini professionali, ecc.), interessati alla produzione normativa, direttamente o per conto di coloro che rappresentano.

Esse, inoltre, si differenziano, dall'attività conoscitiva interna, la quale si sostanzia in uno spazio di contatto, confronto e discussione tra le strutture e i soggetti interni all'apparato burocratico e istituzionale della Regione, su proposte ad alto contenuto tecnico, di rilevanza politica o di forte impatto sociale; tale attività risulta intimamente e finalisticamente connessa alle predette audizioni, nonché, più in generale, a una produzione legislativa e provvedimentale più consapevole.

Tuttavia, per il carattere prevalentemente informale dell'attività conoscitiva interna, essa non può essere compiutamente rilevata e, dunque, misurata ai nostri fini.

4.1. Le Commissioni

L'articolo 28 dello [Statuto](#) prevede l'istituzione all'interno del Consiglio regionale di Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia, e demanda al [Regolamento interno](#) il compito di stabilirne il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

All'interno di ciascuna delle Commissioni permanenti la presenza dei gruppi consiliari è assicurata secondo il criterio della designazione proporzionale tra maggioranza e minoranza e, comunque, garantendo la rappresentanza di ciascun gruppo.

Quanto al ruolo svolto dalle Commissioni nell'ambito dell'*iter* legislativo, si rammenta che, ai sensi della disciplina contenuta nel Capo XII del [Regolamento interno](#), il Presidente del Consiglio regionale, che riceve tutte le proposte di legge presentate, le assegna tempestivamente alla Commissione permanente competente per materia, affinché la stessa assuma le opportune determinazioni in merito, entro i termini indicati nell'articolo 67 (45

giorni per le proposte di legge e di regolamento e 30 giorni per le proposte di provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale, prorogabili una sola volta).

Con deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015, il novellato articolo 28 del [Regolamento interno](#), prevede, a decorrere dall'anno 2015, cinque Commissioni permanenti, così denominate:

- I. Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;
- II. Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
- III. Sanità, attività sociali, culturali e formative;
- IV. Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;
- V. Riforme.

Il [Regolamento interno](#), inoltre, ha istituito:

- con l'articolo 33, la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria (in attuazione della [l.r. 50/2002](#)), poi ridenominata, ex [l.r. n. 6/2011](#), Commissione contro la 'ndrangheta;
- con l'articolo 34, per come sostituito dalla deliberazione consiliare n. 256 del 26 novembre 2012, la Commissione speciale di vigilanza.

Quest'ultima, tra l'altro, esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di provvedimenti normativi e amministrativi riguardanti la programmazione e verifica l'efficacia della legislazione regionale nella medesima materia, suggerendo possibili modifiche e iniziative migliorative.

4.2 L'attività delle Commissioni permanenti

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati riepilogativi delle principali attività svolte dalle cinque Commissioni permanenti nel corso dell'anno 2018.

Di essi viene effettuata una breve analisi e, ove possibile, un confronto con quelli relativi all'anno precedente.

Tra i dati di maggior rilievo, spiccano quelli relativi alle audizioni.

Con particolare riferimento a quelle dei soggetti esterni all'amministrazione regionale, si evidenzia che il dato numerico riportato tiene conto dei singoli centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti.

Pertanto, è necessario precisare che la convocazione e la relativa audizione di una associazione di categoria è stata conteggiata quale intervento unico, anche nell'ipotesi in cui per la stessa siano intervenuti più soggetti.

Con riferimento, poi, agli aspetti prettamente organizzativi delle sedute, le audizioni possono riferirsi anche alla trattazione di problematiche generali, sulle quali la Commissione competente intende acquisire informazioni dirette e qualificate sia attraverso detto strumento, sia attraverso quello dell'attività conoscitiva interna.

Le audizioni, quindi, non sono necessariamente e sistematicamente legate a una singola proposta o a uno specifico disegno di legge; infatti, può accadere che, soprattutto in

relazione a temi di grande interesse politico e/o sociale, in seno a ciascuna delle Commissioni, si riscontri un elevato livello di approfondimento.

Non è raro, cioè, che a singoli provvedimenti, sia normativi che amministrativi, siano dedicate numerose sedute, alcune delle quali prevedono audizioni, talvolta anche in via esclusiva, con il dichiarato intento di approfondire le tematiche trattate e di operare una ponderata valutazione degli interessi in gioco.

Per quanto riguarda i pareri, nel numero riportato sono compresi sia quelli resi su proposte di legge assegnate alla Commissione per il merito, sia quelli eventualmente richiesti per specifica competenza (come, ad esempio, il parere finanziario che deve essere obbligatoriamente rilasciato dalla Seconda Commissione sulla totalità delle proposte di legge e di provvedimento amministrativo), sia, in ultimo, quelli previsti da norme di legge o richiesti da altri soggetti istituzionali. A ogni buon conto, i dati di seguito riportati hanno natura meramente informativa. La loro analisi prescinde da qualsivoglia intento di controllo, verifica o valutazione dell'organizzazione, della frequenza, della durata o, addirittura, della qualità dell'attività delle Commissioni consiliari.

4.2.1. L'attività della Prima Commissione

Tab. 31 – Dati relativi alla Prima Commissione – Anno 2018

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
13	24,88	1	-	-	23	9

Dalla tabella 31 e dal confronto dei dati dell'anno precedente, risulta che la Prima Commissione ha mantenuto quasi costante la propria attività, seppur con un lieve incremento.

Si rammenta, infatti, che nel 2017, aveva tenuto 13 sedute, svoltesi in 15,51 ore di attività, durante le quali aveva svolto l'audizione di 12 soggetti e licenziato 2 provvedimenti. Durante il 2018 sono stati auditi 23 soggetti.

Anche nel 2018 la Prima Commissione ha rivolto la sua attenzione a questioni politico-istituzionali, sociali e culturali di un certo rilievo. Sono state approvate:

- la [p.l. 214/X](#) recante “*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione di una cultura della legalità e dell'economia responsabile*”, oggetto di una lunghissima discussione tra i vari soggetti coinvolti, a testimonianza della varietà della gamma di interessi coesistenti nell'ambito territoriale della nostra regione.

Tale discussione si è conclusa con l'approvazione di un testo molto articolato, il quale ha incontrato il più ampio consenso possibile tra le componenti politiche e sociali coinvolte, divenendo [legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#) (*Interventi regionali per la prevenzione ed*

il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

- la [p.l. 182/X](#), recante "Istituzione del comune di Corigliano-Rossano derivante dalla fusione dei comuni di Corigliano Calabro e Rossano ", divenuta [l.r. 2/2018](#);
- le [p.l. 34-221/X](#), recante "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ", divenuta [l.r. 1/2018](#);
- la [p.l. 358/X](#), recante "Disposizione in materia di ordinamento e di organizzazione amministrativa regionale", divenuta [l.r. 30/2018](#);
- la [p.l. 381/X](#), recante "Misure di riduzione dei costi della politica. Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), divenuta [l.r. 39/2018](#);
- la [p.l. 335/X](#), recante "Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità abolizione adeguamento ISTAT" divenuta [l.r. 11/2018](#), successivamente abrogata.

4.2.2. L'attività della Seconda Commissione

Tab. 32- Dati relativi alla Seconda Commissione – Anno 2018

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
13	25,24	22	21	6	10	17

La Seconda Commissione, pur mantenendo quasi costante il numero delle sedute (13 del 2018, contro le 15 del 2017) e delle ore di attività (25,24 del 2018 contro le 24,49 del 2017), ha espresso un numero inferiore di pareri su provvedimenti amministrativi (dai 29 del 2017 ai 21 del 2018), con un decremento pari al 25%, rispetto al 2017.

Diminuzione addirittura superiore, in termini percentuali (40%), si è registrata rispetto al numero di pareri su proposte di legge (22 nel 2018, contro i 53 nel 2017).

Risulta, altresì, diminuito il numero di soggetti sentiti (10 nel 2018, contro i 13 del 2017).

E, ancora, deve sottolinearsi come delle 54 leggi regionali approvate nel 2018, 22 siano state assegnate, per il merito, alla predetta Commissione.

Si tratta, soprattutto, di leggi in materia di "bilancio" (11), in particolare, di leggi di riconoscimento di debiti fuori bilancio (nn. [16](#), [33](#), [35](#), [36](#), [43](#), [44](#), [45](#) e [46 del 2018](#)), di leggi di modifiche a precedenti collegati ([l.r. 47/2018](#)) o di leggi di stabilità ([l.r. 48/2018](#)), della legge di approvazione del Rendiconto generale ([l.r. 40/2018](#)), dell'assestamento ([l.r.](#)

[41/2018](#)), nonché del Collegato alla manovra di finanza regionale ([l.r. 47/2018](#)), e, in ultimo, del bilancio di previsione per il 2019-21 ([l.r. 49/2018](#)).

Le altre leggi approvate rientrano, poi, nella materia “*Sviluppo economico e attività produttive*” (leggi regionali nn. [3](#), [5](#), [7](#), [14](#), [24](#), [34](#) del 2018) e in quella “*Servizi alla persona e alla comunità*” ([l.r. 42/2018](#)).

In ultimo, si rammenta che la Seconda Commissione è, comunque, sempre chiamata a esprimere il parere finanziario su tutte le proposte di legge analizzate e discusse nel merito dalle altre Commissioni, a prescindere dal fatto che comportino o meno oneri per il bilancio regionale.

4.2.3. L'attività della Terza Commissione

Tab. 33 - Dati relativi alla Terza Commissione – Anno 2018

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
16	37,33	3	-	1	61	16

La Terza Commissione, nel 2018, registra una diminuzione, pari al 29% circa, sia delle ore di attività, (37,33 nel 2018, contro 52,09 nel 2017), sia del numero di sedute (23 ore nel 2017, contro le 16 nel 2018), sia nella quantità di provvedimenti licenziati (16 nel 2018, 23 nel 2017).

Diminuisce anche, seppur lievemente, il numero dei soggetti auditi, che arriva, nell'anno in esame, a 61 unità, contro le 63 del 2017.

Indiscusso e rilevante l'interesse sociale delle proposte di legge trattate nel merito dalla Terza Commissione, che disciplina ambiti che riguardano molto da vicino la vita della collettività.

Tra le proposte di legge prese in esame dalla predetta Commissione, possono citarsi, in via meramente esemplificativa, le seguenti:

- la [p.l. n. 291/X](#), recante “*Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo*”, assegnata nel 2017 alla Terza Commissione, approvata in Consiglio regionale con Deliberazione n. 297 del 10/5/2018 e pubblicata come [l.r.12/2018](#);
- la [p.l. 203/X](#), recante “*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale*”, divenuta, dopo quasi due anni, cinque sedute e 16 audizioni, [l.r.15/2018](#);
- la [p.l. 280/X](#), recante “*Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria*” divenuta la [l. r. 22/2018](#), successivamente abrogata;
- la [p.l 295/X](#) “*Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali espletate per conto dei committenti privati e di contrasto per l'evasione fiscale*”, che ha impegnato la terza commissione per 226 giorni, divenendo la [l. r. 25/2018](#);

- la [p.l. 27/X](#) recante “*Norme per la promozione dell'attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà ed il disagio sociale*”, che dopo tanti anni di iter legislativo è stata approvata dal Consiglio regionale e pubblicata come [l.r. 27/2018](#);
- la [p.l. 15/X](#) recante “*Disposizione per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi ed istituzione del registro regionale*”, che dopo un travagliato iter legislativo è stata approvata dal Consiglio regionale e pubblicata come [l.r.28/2018](#);
- la [p.l. 332/X](#) recante “*Istituzione Osservatorio università e mondo del lavoro*” che ha impegnato la commissione competente per circa 245 giorni divenendo la [l. r. 54/2018](#).

4.2.4. L'attività della Quarta Commissione

Tab. 34 - Dati relativi alla Quarta Commissione – Anno 2018

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
12	20,59	-	2	1	27	10

L'attività della Quarta Commissione, nell'anno 2018, ha visto un complessivo decremento, dimostrato non solo dal numero di ore effettive di attività prestata (20,59 nel 2018 contro 28,48 nel 2017) e da quello delle sedute (12 nel 2018, contro le 16 nel 2017), ma anche da quello dei pareri resi (2).

Il dato sopra evidenziato si riflette anche sul numero dei provvedimenti complessivamente licenziati, diminuiti, percentualmente, del 63%, essendo passati dai 26 del 2017 ai 10 nell'anno in esame.

La Quarta Commissione nell'anno 2018 ha rivolto la sua attenzione, secondo le materie di propria competenza, verso leggi di manutenzione aventi, in particolare, come oggetto il trasporto pubblico locale, la gestione dei rifiuti urbani e l'edilizia residenziale pubblica e sociale.

L'unico testo nuovo approvato nel corso del 2018 è la [legge regionale 3 agosto 2018 n.32](#), recante “*Esercizio della navigazione nel canale degli Stombi, sito nel Comune di Cassano allo Jonio*”.

4.2.5. L'attività della Quinta Commissione

Tab. 35 - Dati relativi alla Quinta Commissione – Anno 2018

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
6	2,24	//	1	//	//	//

La Quinta Commissione, com'è noto, si è insediata in data 10 maggio 2016.

Nel 2018, la stessa non ha licenziato nessun provvedimento (erano 2 nel 2017) e, pur tenendo 6 sedute (erano 7 nel 2017), ha comunque effettuato circa il 59% di ore di attività in meno rispetto al 2017 (2,24 nel 2018 contro 4,42 del 2017) e non ha svolto alcuna audizione.

In particolare, è stata impegnata nella trattazione di progetti di legge di modifica statutaria e, in particolare, ha trattato la p.l di modifica statutaria [6/X](#), recante “*Introduzione della consulta statutaria- Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004*”, che prevede l'introduzione nello statuto della Consulta Statutaria e la p.l di modifica statutaria [5/X](#), recante “*Integrazione alla legge regionale 19 ottobre n.25 Statuto della Regione Calabria*”, che intende modificare integrare l'art. 38 dello Statuto, rubricato “Sistema elettorale”, prevedendo l'estensione del diritto di voto, dell'elettorato attivo e passivo nei confronti dei cittadini di una stato membro dell'Unione Europea residenti in Calabria.

4.3. L'attività delle Commissioni contro la 'ndrangheta e speciale di vigilanza

Anche quest'anno si dà conto dell'attività svolta dalla Commissione contro la 'ndrangheta e dalla Commissione speciale di vigilanza, le quali, peculiari sotto il profilo delle competenze, sono chiamate alla trattazione di problematiche e questioni che ineriscono strettamente alla realtà economica e socio-culturale calabrese.

In merito, deve evidenziarsi che il loro coinvolgimento nell'*iter* legislativo è singolare: infatti, per la prima, esso è solamente eventuale e strettamente collegato alla specifica competenza; per la seconda, invece, è ontologicamente endo-procedimentale, in quanto esclusivamente finalizzato a orientare l'approvazione di atti di Giunta o di proposte di legge assegnate per il merito ad altra Commissione permanente.

Tab. 36 - Dati relativi alla Commissione contro la 'ndrangheta – Anno 2018

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Soggetti auditi
7	10,22	1	15

La Commissione contro la 'ndrangheta, nel 2018, pur avendo effettuato un numero di ore di attività (10,22) superiori rispetto all'anno precedente (7,31 nel 2017), si è riunita lo stesso numero di volte (7), sentendo due soggetti in meno rispetto all'anno precedente (15 nel 2018, 17 nel 2017).

L'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2018 è stata soprattutto rivolta alle audizioni sulle varie tematiche inerenti alla legge regionale 9/2018, quali quelle relative al gioco d'azzardo, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al piano speciale antiracket e antiusura.

Infine ha espresso un parere, (2 nel 2017) sulla proposta di legge n.346/X, recante “Modifiche alla Legge Regionale n° 50/2002 - Istituzione di una Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta”.

Tab. 37 - Dati relativi alla Commissione speciale di vigilanza – Anno 2018

Sedute	Ore di attività	Pareri su PPA	Soggetti auditi
7	8,36	3	12*

*Nel computo sono compresi i dirigenti della Giunta regionale

La Commissione speciale di vigilanza, nel 2018, si è riunita 7 volte (1 in meno rispetto all'anno 2017), dedicando la maggior parte del tempo di attività alle audizioni di 12 soggetti, sentiti in ordine a svariate questioni e problematiche di rilevante interesse.

Per quanto riguarda l'ulteriore attività svolta nel corso dell'anno 2018, la Commissione ha approvato le seguenti quattro relazioni:

- sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 e della relazione sulla gestione del Consiglio regionale (Deliberazione uff. Presidenza n. 33 del 03/07/2018), resa ai sensi dell'art.73 e 110 del nuovo regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria;
- sulla deliberazione n. 85/2018 della Corte dei Conti- Sez. Regionale di controllo per la Calabria; e sulla deliberazione della Corte dei Conti- sez. regionale di controllo per la Calabria n. 29/2018: Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, rese ai sensi dell'art. 34 del regolamento interno del Consiglio regionale;
- sulla P.P.A. n. 247/10 “Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale della Calabria 2019-2021”, ai sensi dell'art.13, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria.

4.4. L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo

Al fine di offrire una visione unitaria, ma, al contempo, sintetica della produzione legislativa e provvedimentale, la tabella che segue riporta il numero delle adottate deliberazioni consiliari, a contenuto legislativo e non, nonché il numero delle sedute e delle ore di effettiva attività prestata dall'Assemblea.

Tab. 38 - Attività dell'Assemblea – Anno 2018

Indicatori di attività			
Delibere approvate a contenuto legislativo	Atti non legislativi	Sedute	Ore di attività
54	48	18	61,4

La produzione legislativa calabrese, nel 2018, ha registrato una leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, pari al 5,5% di leggi in meno, (54 leggi nel 2018, 57 nel 2017), nonostante un numero di ore di attività superiore all'anno precedente (61,4 nel 2018 e 44 nel 2017), registrando 18 sedute, 54 leggi e 48 atti non legislativi.

In ultimo, la Conferenza dei Capigruppo, sede nell'ambito della quale, a norma di regolamento interno, viene elaborato e approvato il calendario dei lavori del Consiglio regionale, nel corso del 2018 si è riunita 10 volte, per un totale di 10 ore e 10 minuti di effettiva attività, rispetto all'anno precedente con una diminuzione sia delle sedute che delle ore complessive di attività.

PARTE QUINTA

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

5. La funzione di controllo

Nella presente quinta parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti dal [Regolamento interno](#).

5.1. Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'articolo 24 dello [Statuto](#), ogni consigliere può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal [Regolamento interno](#).

5.1.1. Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo a cui ciascun consigliere può ricorrere per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, onde ottenere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata.

Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del [Regolamento interno](#).

Nell'anno 2018, sono state presentate 89 interrogazioni, di cui 83 a risposta scritta e 6 a risposta immediata, nessuna a risposta orale.

Dal raffronto con il dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava in 84 le interrogazioni complessivamente presentate nell'anno 2017, si evidenzia un leggero aumento dell'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto.

In riferimento al "*question time*", ossia all'interrogazione a risposta immediata, si riscontra un notevole decremento dell'utilizzo di tale strumento con 6 interrogazioni presentate rispetto alle 17 dell'anno precedente.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

INTERROGAZIONI PRESENTATE

Tab. 39

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
89	71	18

* nelle tabelle che seguono le interrogazioni in attesa risposta risultano numericamente inferiori a quelle presentate poiché molte di esse sono decadute/superate o ritirate

Tab. 40 – Interrogazioni a risposta scritta

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
79	68	11

Tab. 41 – Interrogazioni a risposta immediata

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
9	7	2

Nelle successive tabelle, i dati sopra indicati, sono stati distinti per iniziativa e per macrosettore.

Tab. 42 – Interrogazioni distinte per iniziativa


LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	47
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	40
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	2
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	/
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	/
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	/
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	/
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	/
TOTALE	89

La lettura dei dati riportati nella tabella n. 42 evidenzia la nettissima prevalenza di interrogazioni presentate da un solo consigliere (87 casi).

Tab. 43 – Interrogazioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	Numero
Ordinamento istituzionale	4
Sviluppo economico e attività produttive	9
Territorio, ambiente e infrastrutture	23
Servizi alla persona e alla comunità	51
Finanza regionale	2
Multisetto	0
TOTALE	89

Grafico 18



Dalla tabella n. 43 e dal grafico 18 risulta che i macrosettori maggiormente interessati dall'attività di sindacato ispettivo sono "Servizi alla persona e alla comunità" con 51 interrogazioni, (pari al 57%) e "Territorio, ambiente e infrastrutture" con 23 interrogazioni (pari al 26%).

La maggior parte delle interrogazioni ha quindi trattato questioni inerenti a sistema sanitario regionale, servizi sociali e assistenza.

Da evidenziare che nel corso dell'anno di riferimento, sono decadute 7 interrogazioni a risposta scritta, 1 è stata ritirata.

5.1.2. Le interpellanze

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'articolo 120 del [Regolamento interno](#), è un atto ispettivo a cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per consultare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nell'anno 2018 sono state presentate undici interpellanze.

Dal confronto dei dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo consiliare nei confronti dell'esecutivo, risulta confermato, come detto, che l'interrogazione è quello più utilizzato.

INTERPELLANZE PRESENTATE

Tab. 44 - Interpellanze

INTERPELLANZE PRESENTATE	INTERPELLANZE DISCUSSE
25	11

5.2. L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato articolo 24 dello [Statuto](#), anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal [Regolamento interno](#).

5.2.1. Le mozioni

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'articolo 119 del [Regolamento interno del Consiglio](#), che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso dell'anno 2018, come risulta dalla tabella n. 45, sono state presentate 29 mozioni, di cui 6 sono state discusse e approvate.


Tab. 45 – Mozioni

MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
29	5	–

Tab. 46 – Mozioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	18
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	7
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	2
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	–
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	–
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	–
Mozioni presentate da iniziativa mista	2
Mozioni presentate da intero gruppo	–
TOTALE	29

Grafico 19



Valutando i dati sotto il profilo dell’iniziativa, si rileva una quasi omogenea distribuzione degli atti presentati dalla maggioranza (62%) e di quelli presentati dalla minoranza (24%).


Va sottolineata, inoltre, la presenza dell’iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta tra maggioranza e minoranza) e, di contro, la mancanza di iniziativa di gruppi sia di maggioranza sia di minoranza.

La tabella n. 47, che segue, offre un’analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 47 – Mozioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	4
Sviluppo economico e attività produttive	6
Territorio, ambiente e infrastrutture	8
Servizi alla persona e alla comunità	10
Finanza regionale	-
Multisetto	1
TOTALE	29

Grafico 20 – Percentuale per macrosettore



Tra le mozioni presentate nel corso dell’anno 2018, 10 (pari al 34%) hanno interessato il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità”

5.2.2. Gli ordini del giorno

L’ordine del giorno è uno strumento d’indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all’oggetto della discussione assembleare.

L’articolo 91 del [Regolamento interno](#) prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima dell’intervento del proponente, volto a illustrare l’ordine del giorno, è di 10 minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge.

Si evidenzia che, nell’anno di riferimento, tutti i 14 ordini del giorno presentati sono stati discussi e approvati.

Tab. 48 – Ordini del giorno


O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
14	14	/

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 49 – Ordini del giorno distinti per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	N.ro
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	4
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	3
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	3
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	–
O.d.g. presentati da stesso gruppo minoranza	-
O.d.g. presentati da iniziativa mista	4
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	
TOTALE	14

Grafico 21 – livelli percentuali di aggregazione



La tabella n. 50 offre un'analisi dei dati distinti per macrosettore.

Tab. 50 – Ordini del giorno distinti per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	2
Sviluppo economico e attività produttive	1
Territorio, ambiente e infrastrutture	3
Servizi alla persona e alla comunità	7
Finanza regionale	1
Multisetto	–
TOTALE	14

Anche nel caso degli ordini del giorno, si conferma il dato secondo cui il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” è quello maggiormente interessato con 7 ordini del giorno (pari al 50%).

5.3. I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all’adozione delle leggi regionali

Nel precedente Rapporto era stata condotta un’analisi delle leggi approvate nel 2017, finalizzata a rilevare specificamente le singole disposizioni che demandavano, ad una fase successiva, l’effettiva attuazione delle stesse, attraverso l’adozione di atti di competenza, per lo più, della Giunta.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 54 leggi approvate nel corso del 2018. L’analisi ha evidenziato che le leggi approvate contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta.

In particolare è prevista l’adozione di regolamenti d’attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l’esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto sopra.

a) Attività regolamentare

Sono sei disposizioni di legge a rimandare a successivi regolamenti affidando spesso alla Giunta un termine per l’adozione.

Nel corso del 2018 questa attività è sempre svolta autonomamente dall’organo esecutivo. Infatti in nessuno dei sei casi si prevede che il regolamento sia adottato solo dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente, eliminando dunque in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della normativa regolamentare. Solo un regolamento è stato effettivamente adottato: [il regolamento regionale 20 novembre 2018, n. 18](#) (Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Consulta delle Autonomie locali). Si evidenzia, tuttavia, che l’articolo 13 della l.r. 15/2018 prevede che la Giunta regionale adotti uno o più regolamenti regionali con cui sono disciplinati: a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale; b) gli strumenti da tenere a bordo dei mezzi di trasporto; c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le modalità d’uso e gli elementi identificativi dell’operatore e dell’ente di appartenenza nonché lo stemma della Regione Calabria; d) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della polizia locale; e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale; f) i requisiti di accesso di tipo fisico e psico-attitudinale, nel rispetto delle norme che disciplinano l’accesso al lavoro nella pubblica amministrazione; g) il sistema formativo per la polizia locale, i sistemi di preselezione e di concorso da utilizzare e i sistemi di valutazione del personale. Invece, la l.r. 20/2018, nel novellare la l.r. 28/2010 in materia di sport nella Regione Calabria, prevede che le istanze di concessione dei contributi possano essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30

giugno di ogni anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento regionale. Nelle disposizioni transitorie prevede che il regolamento regionale 29 dicembre 2011, n. 8, relativo alla l.r. 28/2010, venga adeguato alle disposizioni della legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, del termine per l'adozione del regolamento, della mancata previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

Tab. 55- Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. n.9/2018	Art. 20, c.6	SI	NO	NO
	Art. 58, c.4	SI	NO	NO
L.R. n.15/2018	Art. 13, c.1	NO	NO	NO
L.R. n.20/2018	Art. 3, c. 1, lett. c)	NO	NO	NO
L.R. n.26/2018	Art. 1, c. 1, lett. b)	NO	NO	SI
L.R. n.28/2018	Art. 3	SI	NO	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione

Come negli anni precedenti, la legislazione 2018 caratterizza l'attività amministrativa della Regione come attività programmata e pianificata.

Anche se in generale, per questo tipo di attività, non vi è una competenza esclusiva della Giunta, con riferimento alle leggi regionali approvate nel corso dell'anno 2018, analogamente a quanto rilevato nel precedente Rapporto, in nessun caso il Consiglio svolge non soltanto un ruolo di controllo ma anche di protagonista nell'adozione di detti strumenti. Si prescinde quasi sempre, ad eccezione di un solo caso, dal parere della Commissione consiliare competente.

Tuttavia si evidenzia che, con particolare riferimento alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza), l'articolo 4 demanda alla Commissione consiliare contro la 'ndrangheta la predisposizione annuale del Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA) e alla Giunta regionale l'approvazione dello stesso. Il Piano prevede l'insieme delle azioni e dei provvedimenti che la Regione Calabria intende adottare per prevenire: a) i rischi di infiltrazione criminale e 'ndranghetista nel tessuto socio-economico regionale, nonché per contrastarne l'espansione nelle aree in cui il fenomeno mafioso-criminale è particolarmente radicato; b) i fenomeni di usura e di estorsione. Nel PSLA sono indicate le risorse economiche e organizzative che saranno dedicate al rispetto dei principi e al raggiungimento delle finalità della legge.

Tab. 56 – Disposizioni che rinviano all’adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l’adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. n.7/2018	Art. 6, c.2	NO	NO	NO
L.R. n.8/2018	Art.18, c.1	SI	NO	NO
L.R.n. 9/2018	Art. 4, c.1 e 3	NO	NO	NO
	Art. 10, c. 1, lett. a) e b) I	NO	NO	NO
L.R. n.12/2018	Art. 3, c.5	SI	NO	NO
	Art. 10, c.1	NO	SI	NO
L.R. n.22/2018	Art. 20, c.1	NO	NO	NO

c) Attività di determinazione di linee guida e misure

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviano all’adozione di linee guida e misure, senza il coinvolgimento delle Commissioni consiliari. Per questi adempimenti infatti, diversamente da quanto rilevato nel precedente Rapporto, data la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, in nessun caso è prevista la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente. Si segnala, comunque, che la l.r. 14/2018, relativa alla tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese, prevede, all’articolo 12 relativo ai criteri di attuazione della legge, che la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa, con proprio atto approvi: a) le modalità e le procedure per l’iscrizione al registro regionale del patrimonio di razze e varietà del territorio calabrese; b) i criteri in base ai quali le commissioni tecnico-scientifiche per il settore vegetale e per il settore animale e microbico esprimono parere in merito all’iscrizione e alla cancellazione dal registro regionale delle varietà e razze che costituiscono il patrimonio calabrese di interesse agrario; c) le modalità di funzionamento e gli impegni che devono assumere le strutture per la conservazione ex situ del patrimonio delle razze e varietà locali calabresi nonché le modalità di affidamento delle attività alle stesse; d) le modalità di riconoscimento, i requisiti e gli impegni che devono assumere gli agricoltori custodi e gli allevatori custodi; e) i requisiti che devono avere i soggetti pubblici o privati, quali enti locali, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori e produttori, singoli o in forma associata, per l’adesione alla Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del patrimonio di varietà

vegetali, razze e ceppi microbici locali di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese. Da ultimo si evidenzia che è stata annoverata anche la l.r.22/2018, recante Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria, successivamente abrogata dalla l.r. 7/2019.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato circa la previsione di un termine per l'adempimento e circa la mancata previsione della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

Tab. 56 – Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
l.r. 5/2018	art. 10, c.9	NO	NO
	art. 21, c.3	NO	NO
	art. 24, c.4	NO	NO
l.r. 8/2018	art. 5, c. 2	NO	NO
	art. 18, c.3	SI	NO
l.r. 9/2018	art. 9, c.3	SI	NO
	art. 13, c.1	NO	NO
	art. 26, c. 1	NO	NO
	art. 27, c.1, lett.b)	NO	NO
l.r. 14/2018	art. 12, c. 1, lett. a), b), c), d), e)	SI	NO
l.r. 15/2018	art.6, c.3	NO	NO
	art. 14, c.4	NO	NO
	art. 17, c.2	NO	NO
	art. 17, c.7	NO	NO
l.r. 22/2018	art. 3, c.2	NO	NO
	art. 19, c.2	SI	NO
	art. 19, c.3	NO	NO
	art. 26, c.2	NO	NO
L.R_n.27/2018	Art. 4, c.1	SI	NO
L.R. n.48/2018	Art. 8, c. 1	NO	NO

d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione fra i due organi. È prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi. Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico dell'adempimento relativo alla norma richiamata.

Tab. 57

Estremi legge	Articoli e commi	Adempimento
I.r. 1/18	art.10, c. 1, 5 e 6	Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità al fine di migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di limitazione della libertà personale. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante regionale unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione. 6. Il Garante regionale, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle sue funzioni. Su specifica richiesta può essere audito dal Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio, o dalla Giunta regionale..
I.r. 4/18	art. 3, c. 2 art.4, c.2	Modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della I.r. 35/2015 aggiungendovi la previsione che i servizi a libero mercato sono consentiti nei casi in cui siano individuati con deliberazione della Giunta regionale. Aggiunge il comma 3 bis all'articolo 21 prevedendo, tra l'altro, che la Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo delle economie di spesa per la copertura della spesa di ulteriori servizi di trasporto pubblico locale.
I.r. 5/18	art. 5, c. 4 art. 9, c.3	Il dipartimento regionale competente individua, con decreto, le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte delle CCIAA e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione. Chiunque può prenderne visione e ottenere una copia.
I.r. 9/18	art. 2, c. 1, 2 e 8	La Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente, la Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo, quale organo di consulenza della Commissione regionale speciale contro la 'ndrangheta e della Giunta regionale, nei cui confronti

		<p>programmate nell'arco di ogni anno scolastico presso il Consiglio regionale della Calabria;</p> <p>pubblicizzazione e valorizzazione, sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale e senza oneri a carico del bilancio regionale, della commercializzazione di prodotti alimentari e di altro genere, ricavati da terreni e da aziende confiscati alle mafie nonché di prodotti "pizzo free" anche attraverso l'attivazione, presso le sale consiliari e della Giunta regionale, di percorsi di confronto con associazioni, istituti scolastici, università e istituzioni pubbliche sui seguenti specifici ambiti tematici: 1) sviluppo della cultura della legalità; 2) prevenzione dell'usura; 3) recupero dei beni immobili confiscati; 4) memoria delle vittime innocenti della criminalità 'ndranghetista.</p>
	art. 13, c.2	L'ufficio del dipartimento regionale che gestisce il "Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari" predispone e trasmette al Presidente della Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari una relazione sulle attività svolte nell'anno con il relativo rendiconto analitico.
	art. 42, c.3	Qualora l'assessore abbia già provveduto agli adempimenti di trasparenza nella sua precedente qualità di consigliere regionale, il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della relativa documentazione ai competenti uffici della Giunta regionale.
	art. 44, c.2	Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano già precedentemente effettuato gli adempimenti sulla trasparenza associativa, presentano la relativa dichiarazione ai competenti uffici della Giunta regionale entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
	art. 45, c.3	I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali.
	art. 47, c.1 e 2	Entro tre mesi dalla proclamazione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica, per il Presidente della Giunta e per ciascun assessore, anche l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale. La Giunta regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio. A tal fine i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.
	art. 48, c.3	L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati.
	art. 53, c.3	Ai fini della pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società a partecipazione regionale,

	art. 58, c. 2, 3 e 5	<p>la Giunta regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie ivi previste.</p> <p>Ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la 'ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nel PSLA. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'approvazione del PSLA e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previste, con particolare riguardo al livello di coordinamento ed integrazione raggiunti. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della legge.</p>
I.r. 11/18	art. 3	L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, restituisce alla Giunta regionale i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della trattenuta straordinaria, a titolo di contributo di solidarietà, agli importi lordi mensili degli assegni vitalizi, tanto nella forma diretta quanto nella quota per la reversibilità, concordandone una specifica destinazione alle politiche di particolare rilievo o urgenza relative al diritto allo studio dei giovani calabresi.
I.r. 13/18	art. 1, c. 1 ter	Il Comitato dei garanti dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La relazione è recepita dalla Conferenza regionale convocata annualmente dal Presidente della Regione per la presentazione dei dati sugli interventi in corso e per favorire la partecipazione ed il confronto tra le istituzioni, enti ed organismi operanti nel settore.
I.r. 15/18	art. 14 art. 17, c.10	<p>Al fine di assicurare la collaborazione, l'uniformità formativa e operativa e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, viene costituita, presso il competente dipartimento della Giunta regionale, una struttura di coordinamento presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.</p> <p>Nel rispetto delle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza, le attività didattiche nell'ambito del sistema formativo regionale per la polizia locale possono essere promosse presso le sedi istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale o presso sedi decentrate, con la collaborazione degli enti territoriali e dei comandi di polizia locale, sulla base di appositi atti sottoscritti con gli enti locali.</p>
I.r. 48/18	art. 5, c. 2 e 3	È fatto obbligo al Dipartimento Attività produttive di predisporre entro il 30 gennaio 2019 gli atti conseguenti all'attuazione di interventi di sostegno a famiglie e imprese, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad incrementare lo stanziamento iniziale dello strumento finanziario con eventuali risorse ulteriormente disponibili o con risorse derivanti da altre fonti di finanziamento,
I.r. 54/18	art. 2, c. 7	L'Osservatorio Università e mondo del lavoro adotta il proprio regolamento di funzionamento, che diviene esecutivo previa approvazione della Giunta regionale.

PARTE SESTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6. Premessa

Nella presente sezione si illustra il contenzioso costituzionale relativo alle leggi della Regione Calabria promulgate durante il corso del 2018.


Delle 54 leggi promulgate nell'anno di riferimento, 4 sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso in via principale ai sensi dell'articolo 127 Cost, per una percentuale pari al 7,4 % del totale.

Dei 4 ricorsi promossi in via principale, il Governo ha rinunciato alla impugnativa della [legge regionale 26 giugno 2018, n. 22](#), sul presupposto dell'avvenuta abrogazione della medesima con successiva legge regionale.

La Regione Calabria non si è costituita nel giudizio; in seguito, con ordinanza n. 193 del 19 luglio 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'estinzione del processo.

Con riferimento alla [legge regionale 3 agosto 2018, n. 24](#), la Corte costituzionale, giusta sentenza n. 164 del 4 luglio 2019, ha dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo.

Non si segnalano, nell'anno 2018, ricorsi in via incidentale su questioni di legittimità costituzionale di leggi della Regione Calabria.



6.1. Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria.

Legge	Titolo	Ricorrente	Estremi delibera	Esito
l.r. 22/2018	Disposizioni in materia di polizia funeraria e di polizia mortuaria	Presidenza del Consiglio dei ministri	Delibera CdM 08 agosto 2018	Ordinanza Corte costituzionale n. 193 del 19 luglio 2019: Estinzione del processo.
l.r. 24/2018	Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla l.r. 18/1999.	Presidenza del Consiglio dei ministri	Delibera CdM 27 settembre 2018	Sentenza Corte costituzionale n. 164 del 04 luglio 2019: infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.
l.r. 37/2018	Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37	Presidenza del Consiglio dei ministri	Delibera CdM 28 novembre 2018	Pendente
l.r. 53/2018	Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018.	Presidenza del Consiglio dei ministri	Delibera CdM 27 febbraio 2019	Pendente

6.2. Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale

6.2.1. Ricorso n. 30/2019 contro d.l. 119/2018 convertito in l.136/2018

Con [ricorso n. 30](#), depositato in cancelleria il 21 febbraio 2019, la Regione Calabria, in persona del suo Presidente, previa deliberazione della Giunta regionale del 7 febbraio 2019, n. 53 ha impugnato l'articolo 22 bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni in materia fiscale e finanziaria. La norma, che ha modificato l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, istituisce l'Autorità di sistema portuale dello Stretto. La difesa ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma Cost, in quanto la disposizione sarebbe lesiva della sfera di competenza legislativa regionale concorrente.

Infatti, la materia "porti e aeroporti civili", nell'ambito della quale ricade l'istituzione della nuova Autorità portuale, rientra tra le materie di legislazione concorrente; al riguardo, la Regione Calabria rileva come l'istituzione dell'Autorità sia stata disposta senza aver previsto alcun coinvolgimento delle Regioni interessate, essendo mancato il passaggio preventivo in

sede di Conferenza Stato-Regioni, per come statuito dalla stessa Corte costituzionale, giusta sentenza n. 261 del 11 dicembre 2015.

Con ciò, la difesa regionale lamenta la violazione del principio costituzionale di leale collaborazione.

Per i motivi sopra illustrati, è stata posta la questione di legittimità costituzionale in via principale della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 293. Il giudizio è tuttora pendente.

6.2.2. Ricorso n. 18/2019 contro d.l. 113/2018, convertito in l. 132/2018

Con deliberazione n. 8 del 10 gennaio 2019, la Regione Calabria ha stabilito di proporre [ricorso \(18/2019\)](#) dinanzi alla Corte costituzionale avverso il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

La ricorrente ritiene che la disciplina legislativa statale, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9, possa ledere le competenze attribuite alle Regioni, avendo soppresso la nozione di permesso di soggiorno per motivi umanitari e previsto, in sua sostituzione, ipotesi specifiche per la concessione del permesso a migranti non in possesso dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiati. Tali ipotesi restringerebbero il campo di applicazione del permesso di soggiorno umanitario e interferirebbero con l'esercizio delle competenze regionali concorrenti e residuali, di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto Cost. in materia di assistenza sociale, sanitaria, istruzione (...); inoltre, la soppressione del permesso di soggiorno umanitario andrebbe a violare l'articolo 10, comma terzo Cost. in materia di diritto di asilo, l'articolo 117 comma primo e l'articolo 11 Cost, che impongono il rispetto degli obblighi internazionali ed europei; infine sarebbero violati i diritti fondamentali previsti agli articoli 2, 3, 31, 32, 34 e 35 Cost.

Inoltre, poiché gli articoli 12 e 13 del decreto modificano il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, sopprimendo i c.d. SPRAR e prevedendo che i servizi di assistenza si fondino sul domicilio dei richiedenti asilo, tali disposizioni, ad avviso della ricorrente, verrebbero ad alterare l'ambito di applicazione e le modalità di esercizio delle competenze regionali in tema di assistenza sociale, formazione professionale, istruzione e tutela della salute.

Infine, l'articolo 21, primo comma, lett. a) del decreto modifica l'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 e aggiunge i “presidi sanitari” tra i luoghi nei quali si possano disporre provvedimenti di stazionamento e ordini di allontanamento, consentendo di operare tali divieti e tali ordini anche rispetto a soggetti che necessitino di cure sanitarie,

con conseguente violazione delle prerogative regionali di cui all'articolo 117, comma terzo Cost.

Con il presente ricorso la Regione Calabria si è costituita anche nell'interesse degli enti locali, per connessione con le materie di competenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 131/2003. Il giudizio è pendente.

6.3. Analisi dei ricorsi promossi dal Governo in via principale

Legge regionale 3 agosto 2018, n. 24

Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante scia. Modifiche alla l.r. 18/1999.

Publicata sul BURC n.83 del 6 agosto 2018.

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera c.d.m. del 27 settembre 2018: [ricorso n. 69/2018](#) ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri.

La legge della Regione Calabria del 3 agosto 2018, n. 24 in materia di accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, presenta, ad avviso della difesa erariale, profili di incostituzionalità con riferimento all'art. 4, comma 1, lettera c), ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 sulla disciplina delle modalità di esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica, in violazione delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

In particolare, la disposizione oggetto di censura governativa modifica l'articolo 8 della l.r. 18/1999, aggiungendo alla fine del comma 3 un periodo secondo cui "I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore."

Ad avviso del ricorrente tale disposizione è illegittima poiché autorizza l'esercente il commercio su area pubblica in forma itinerante - che per definizione deve avvenire esclusivamente "in forma itinerante" e "con occupazione occasionale" del suolo pubblico giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale - a sostare sul luogo prescelto e a non spostarsi, qualora sul medesimo non si presenti un altro operatore.

Con ciò, si verificherebbe la situazione per cui detto esercente sarebbe legittimato ad occupare una porzione di suolo pubblico oltre i limiti temporali sopra descritti e senza la

preventiva concessione che, invece, è necessaria ai fini dell'esercizio del commercio tramite posteggio su area pubblica.

A tal riguardo si osserva che ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 8 della l.r. n. 18/1999, le differenze sostanziali tra le tipologie di commercio sulle aree pubbliche, c.d. "di tipo A" e "di tipo B", consistono nella disponibilità o meno di un posteggio dato in concessione (tipo A) o nell'esercizio del commercio su qualsiasi area, ma in forma itinerante (tipo B), nonché nel diverso lasso temporale concesso per l'occupazione e nelle diverse modalità di svolgimento delle medesime.

Ne deriva che la permanenza di un soggetto in possesso del titolo di tipo B su una porzione di area pubblica, oltre il tempo necessario alla vendita, configura l'esercizio di un'attività di tipo A in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio, e, di conseguenza, è sanzionabile.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente ritiene che la norma *de qua*, produca effetti discriminatori tra gli esercenti nel settore del commercio al dettaglio su area pubblica, in violazione dell'articolo 28 del d.lgs. 31. marzo 1998, n. 114 e, pertanto, delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione. Per i motivi sopra illustrati, la norma regionale è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Sulla questione di legittimità costituzionale prospettata dal Governo, la Corte costituzionale si è espressa, giusta sentenza n. 164 del 4 luglio 2019, rigettando il ricorso e dichiarandone l'infondatezza per i motivi descritti al par. 6.4 di questa sezione.

[Legge regionale 2 ottobre 2018, n.37](#)

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.

Publicata sul BURC n.99 del 3 ottobre 2018.

Settore: Politiche infrastrutturali.

Delibera c.d.m. del 28 novembre 2018, [ricorso 83/2018](#) ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ad avviso del ricorrente, la legge regionale è censurabile in quanto le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettera b) sottraggono di fatto taluni interventi edilizi in zone sismiche dal controllo "ex ante" previsto dagli articoli 65, 93 e 94 del d.p.r. n. 380/2001, che contiene i principi fondamentali in materia di "governo del territorio". Tali disposizioni si traducono, pertanto, nella violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre, risultano violati anche i principi fondamentali in materia di "protezione civile", considerato che le norme relative alle costruzioni in zone sismiche presidiano l'interesse alla tutela della pubblica incolumità.

Più in dettaglio, l'articolo 7 della legge regionale impugnata sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 37/2015, aggiungendovi i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Per effetto delle nuove disposizioni, le verifiche demandate al competente Settore tecnico regionale nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, non devono più riguardare "la progettazione degli elementi non strutturali".

Per tale ragione, ad avviso del ricorrente, le disposizioni impuginate, sottraendo alcuni interventi edilizi in zone sismiche dal controllo *ex ante* previsto dagli articoli 65, 93 e 94 del d.p.r. 380/2001, si pongono in contrasto con queste stesse previsioni statali. L'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, infatti, stabilisce, al comma 1, che "Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale" e, al comma 5, che "Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo".

Inoltre, l'articolo 93, del citato TUE, al comma 1, prevede che "Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione...".

Infine, l'articolo 94, del medesimo TUE, al comma 1, prevede che "Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione". Il ricorrente rileva, invece, che le disposizioni regionali introdotte per effetto della legge impugnata, consentono che taluni interventi siano sottratti alla disciplina di garanzia delineata dal d.p.r. 380/2001, che detta i principi fondamentali in materia di "governo del territorio". Tali disposizioni si porrebbero, pertanto, in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, non solo in materia di "governo del territorio", ma anche in materia di "protezione civile", atteso che le norme che disciplinano le costruzioni in zone sismiche presidiano la pubblica incolumità.

Sul tema, la Consulta si è espressa ripetutamente, formulando un indirizzo costante, secondo cui l'art. 94 del Testo unico dell'edilizia rappresenta un principio fondamentale; di conseguenza, nelle zone sismiche, «l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione condiziona l'effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio» (sentenza n. 272 del 2016). Si tratta, peraltro, di un principio che «riveste una posizione "fondante" del settore dell'ordinamento al quale pertiene, attesa la rilevanza del bene protetto», costituito dall'incolumità pubblica, che «non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali» (sentenza n. 272 del 2016).

Anche con riguardo agli articoli 93 e 65 del d.p.r. n. 380 del 2001, la Consulta, nella richiamata sentenza n. 232 del 2017, ha osservato che "Anche in tal caso si tratta di

disposizioni riconducibili alla materia della «protezione civile», di cui la necessità della previa autorizzazione scritta costituisce principio fondamentale, al quale sono strettamente e strumentalmente connessi gli obblighi di preventiva «denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche», nonché di generale preventiva denuncia dei lavori allo sportello unico, di cui agli artt. 93 e 65 del medesimo t.u. edilizia».

Per i motivi sopra illustrati, la norma regionale è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Il giudizio è tuttora pendente.

Legge regionale 28 dicembre 2018, n.53

Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018.

Publicata sul BURCrC n.130 del 29 dicembre 2018.

Settore: Politiche socio sanitarie e culturali.

Delibera c.d.m. del 27 febbraio 2019, [ricorso 34/2019](#) ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Governo ha impugnato la legge regionale in commento, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c), per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" e di "protezione civile", in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Tale disposizione integra la formulazione del comma 3-ter, lettera b), dell'articolo 6 della legge regionale n. 37/2015.

Tale comma era stato introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 37/2018 ed era stato impugnato dal Governo, con ricorso n. 83 del 5 dicembre 2018, atteso che la suddetta modifica legislativa sottraeva, di fatto, alcuni interventi edilizi in zone sismiche dal controllo *ex ante* previsto dagli articoli 65, 93 e 94 del d.p.r. n. 380/2001, con ciò, violando l'articolo 117, terzo comma Cost. nelle materie "governo del territorio" e "protezione civile".

La disposizione regionale che qui si censura integra la formulazione del comma 3-ter, lett. b) dell'articolo 6 della l.r. n. 37/2015, nel senso che vengono esclusi dalle verifiche preventive, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, "la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto" ed aggiunge: "in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del D.P.R. 380/2001".

Ciò premesso, secondo la difesa statale, la modifica apportata per effetto della disposizione in esame, comportando una minima variazione del contenuto della norma precedentemente impugnata, consistente in un richiamo, peraltro non pertinente, alla normativa statale, non introduce una disciplina sostanzialmente diversa da quella censurata in precedenza e non elimina i vizi di costituzionalità che inficiano la norma, ma anzi ne ribadisce la vigenza,

determinando anch'essa l'effetto di sottrarre alcuni interventi in zone sismiche dal controllo ex ante previsto dal d.p.r. n. 380 del 2001.

In altri termini, ad avviso del ricorrente, le norme tecniche disciplinate dal d.m. 17 gennaio 2018, adottate dallo Stato in base all'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 prevedono in generale l'assoggettamento alle verifiche anche delle progettazioni degli elementi non strutturali e degli impianti, atteso che le stesse definiscono gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere e contengono, tra l'altro, i criteri di progettazione degli impianti, indicando quei criteri che sono significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone" e imponendo puntuali verifiche. In base a detta disciplina, ad avviso del ricorrente, il Settore Tecnico Regionale, in sede di rilascio dell'autorizzazione sismica, non può prescindere dall'effettuare anche "verifiche della progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti" indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno interazioni con le strutture. Ciò posto, la norma regionale in esame, non mutando, nel modificarla, la portata della disposizione impugnata, contrasta anch'essa con le norme statali di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, e segnatamente con gli articoli 65, 93 e 94 del d.p.r. n. 380/2001, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" e di "protezione civile" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale in esame, anzi, ribadisce la vigenza della norma impugnata e ne stabilizza gli effetti. A tal fine, il ricorrente richiama integralmente le motivazioni del ricorso già proposto in sede di impugnativa della l.r. n. 37/2018.

In particolare, si segnala quanto sancito nella sent. Corte costituzionale n. 272 del 2016, e precisamente "...il principio fondamentale espresso dall'art. 94 del Testo unico dell'edilizia è quello secondo cui, nelle zone sismiche, «l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione condiziona l'effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio».

Si tratta, peraltro, di un principio che «riveste una posizione "fondante" del settore dell'ordinamento al quale pertiene, attesa la rilevanza del bene protetto», costituito dall'incolumità pubblica, che «non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali»> (cfr. sentenza n. 272 del 2016)."

Ancora, con specifico riguardo agli articoli 93 e 65 del d.p.r. n. 380 del 2001, la Consulta, nella sentenza n. 232/2017, cit., ha statuito che "Anche in tal caso si tratta di disposizioni riconducibili alla materia della «protezione civile», di cui la necessità della previa autorizzazione scritta costituisce principio fondamentale, al quale sono strettamente e strumentalmente connessi gli obblighi di preventiva «[d]enuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche», nonché di generale preventiva denuncia dei lavori allo sportello unico, di cui agli artt. 93 e 65 del medesimo t.u. edilizia."

Per i motivi sopra illustrati, la norma regionale è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Il giudizio è tuttora pendente.

6.4. I provvedimenti emessi dalla Consulta

Sentenza n. 164 del 04 luglio 2019, relativa alla l.r. 24/2018

Con [sentenza n. 164, depositata il 4 luglio 2019](#), la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c) della legge regionale 3 agosto 2018, n. 24, "Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999".

Circa i motivi dell'impugnativa si richiama quanto esposto al par. 6.3 in relazione alla l.r. 24/2018.

In particolare, la Consulta ritiene che la disciplina dell'esercizio del commercio in forma itinerante vada ascritta alla competenza residuale del legislatore regionale, ex articolo 117, quarto comma Cost. e si inserisca nell'ambito della l.r. n. 18/1999, recante "Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche", apportandone alcune modifiche.

La Corte non condivide l'assunto del Governo, secondo cui la norma impugnata sarebbe posta in violazione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114/98 e, pertanto, andrebbe a violare la competenza statale in materia di "tutela della concorrenza". Si tratta, piuttosto, di una norma ascrivibile alla materia del commercio, anche in considerazione del suo oggetto, della finalità e della sua collocazione.

In ogni caso, i contenuti della disposizione censurata non si discostano dalle previsioni statali di cui al citato articolo 28, il quale demanda alle regioni la regolazione delle modalità di esercizio delle attività commerciali di che trattasi, con particolare riferimento alla disciplina degli spazi e dei relativi limiti.

Infine, l'argomento dirimente consiste nel fatto che dopo la riforma costituzionale del 2001, il d.lgs. 114/1998 si applica "soltanto alle Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia" (cfr. sent. n. 98 del 2017) e non, pertanto, alla Regione Calabria, che ha provveduto a legificare nel settore considerato.

D'altro canto, la equiparazione, paventata dal Governo, tra le due forme di commercio non sussiste, in quanto gli esercenti il commercio itinerante, a differenza degli esercenti in sede fissa, non hanno certezza circa la disponibilità del luogo e del tempo in cui potranno svolgere l'attività, rimanendo tale garanzia ad esclusivo appannaggio dell'esercente con posto fisso. Tale considerazione esclude, pertanto, che il legislatore regionale abbia introdotto elementi anticoncorrenziali attraverso la disposizione impugnata.

Per i motivi sopra illustrati la questione risulta infondata.

Ordinanza n. 193 del 19 luglio 2019 sulla l.r. 22/2018

Con [ordinanza n. 193, depositata il 19 luglio 2019](#), la Corte costituzionale ha definito il giudizio di legittimità costituzionale degli articoli: 1, comma 4; 2, comma 1, lett. c); 18; 22,

comma 1; 23, commi da 1 a 6; 26; 27; 28; 29 e 30 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 22, “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”.

Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21-30 agosto 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39/2018.

Le censure di incostituzionalità riguardavano materie disciplinate dalla legge impugnata, ma di competenza statale, come la gestione dei cimiteri assoggettati al regime demaniale di cui all’art. 824 c.c e pertanto rientranti nella materia “ordinamento civile”; la disciplina dei resti mortali dei defunti e della tumulazione aerata dei feretri, rientranti nella materia “tutela della salute”; le norme che vietavano l’intermediazione dell’attività funebre, rientranti nell’ambito della “tutela della concorrenza”; le norme incidenti sulla tipologia dei contratti di lavoro del personale addetto alle attività funebri e, pertanto, invasive della competenza legislativa statale in materia di “ordinamento civile”; le norme che disciplinavano la cremazione e la dispersione delle ceneri, concernenti la materia dei “livelli essenziali delle prestazioni” riguardanti i diritti civili e sociali da garantirsi uniformemente sul territorio nazionale e, di conseguenza, pertinente alla potestà legislativa statale. Infine, gli articoli della legge impugnata che introducevano sanzioni amministrative connesse alla violazione dei precetti normativi rischiavano di sovrapporsi e di invadere la competenza – secondo la difesa governativa – del legislatore statale in materia di “ordinamento penale”.

La Regione Calabria non si è costituita nel presente giudizio, nel corso del quale ha integralmente abrogato la legge regionale n. 22 del 2018, per effetto dell’articolo 1, comma 1 della l.r. 30 aprile 2019, n. 7.

Sul presupposto dell’avvenuta abrogazione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto depositato in data 26 giugno 2019.

Ciò posto, preso atto di tale rinuncia e in mancanza della costituzione di parte resistente, la Corte costituzionale- giusta ordinanza n. 193 del 19 luglio 2019 - ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

APPENDICE

ALLEGATO 1**Tabelle di sintesi delle leggi regionali approvate nel 2018**

Ordinamento istituzionale – Organi della Regione		
<p><u>Legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1</u></p> <p>Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.</p> <p>La legge istituisce il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, figura già esistente in molte Regioni e a livello nazionale, al fine di contribuire a garantire condizioni di vita dignitose per i soggetti sottoposti a limiti della libertà personale.</p> <p>Il Garante opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio (art. 2); eletto dal Consiglio regionale della Calabria, dura in carica 5 anni e non è immediatamente rieleggibile (art. 3).</p> <p>Il Garante è scelto fra persone di comprovata competenza ed esperienza nel campo giuridico – amministrativo, della tutela e promozione dei diritti umani o del sociale, con particolare riguardo ai temi della detenzione (art. 4). Al fine di evitare situazioni di conflitto d'interessi con l'ufficio, sono disciplinate varie ipotesi di incompatibilità con la carica di Garante (art. 5).</p> <p>Nell'ambito delle sue funzioni il Garante, tra l'altro,; a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione, alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero e alla reintegrazione sociale; b) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone; c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta; d) riceve dai detenuti istanze o reclami e, in caso di fondatezza, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle autorità competenti (art. 7). Inoltre, il Garante può stipulare protocolli d'intesa con la Regione, le amministrazioni statali competenti, nonché con associazioni, professionali e non, che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione (art. 8).</p>	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	5
	Audizioni	5
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1346
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1298
	Pubblicata	BURC n. 12 del 29 gennaio 2018

*I testi integrali delle leggi sono consultabili sul sito ufficiale del Consiglio, www.consiglioregionale.calabria.it, selezionando "Banche dati e documentazione", indi "Leggi regionali" e l'anno di riferimento

Ordinamento istituzionale – Enti locali e decentramento

<p>Legge regionale 2 febbraio 2018, n. 2</p> <p>Istituzione del Comune di Corigliano-Rossano derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano.</p> <p>La legge istituisce, a decorrere dal 31 marzo 2018, il nuovo Comune di Corigliano – Rossano, derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, in provincia di Cosenza.</p> <p>L'articolato prevede le disposizioni normative necessarie per regolare la fase di transizione dall'attuale assetto all'istituzione del nuovo Comune; in particolare, la successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giudici (art. 2), l'organizzazione amministrativa (artt. 3 e 4), la vigenza degli atti (art. 5), le norme in materia di approvazione del nuovo Statuto e del regolamento comunale (art. 6) e l'istituzione di municipi d'area al fine di preservare l'identità storico-sociale delle comunità originarie (art. 7).</p> <p>Al procedimento di fusione hanno dato impulso i consigli comunali di Rossano e Corigliano Calabro con apposite delibere. Le popolazioni interessate hanno poi espresso parere positivo alla fusione in occasione del referendum consultivo obbligatorio, previsto dall' art. 40 della l.r. 13/1983</p>	PI	182/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	6
	Audizioni	14
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	456
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	412
	Pubblicata	BURC n. 13 del 2 febbraio 2018

Sviluppo economico e attività produttive - Turismo		
<p>Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3</p> <p>Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione.</p> <p>La legge detta norme per la concessione di contributi finalizzati all'incremento degli arrivi e delle presenze turistiche con priorità alla bassa stagione, stabilendo i criteri di preferenza che dovranno essere adottati per la valutazione delle domande.</p> <p>Altro aspetto importante è l'informatizzazione del procedimento introdotta al fine di semplificare le procedure e di renderle più accessibili ai potenziali beneficiari esteri.</p> <p>L'articolo 1 indica le finalità della legge;</p> <p>L'articolo 2 individua i potenziali beneficiari dei contributi;</p> <p>L'articolo 3 indica le tipologie di spese ammissibili e i requisiti minimi dei programmi di viaggio;</p> <p>L'articolo 4 indica l'intensità di aiuto concedibile per i programmi di viaggio regionali e per quelli interregionali differenziati per stagione.</p> <p>L'articolo 5 stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di richiesta contributo.</p> <p>L'articolo 6 stabilisce i criteri per la valutazione delle istanze ai fini della concessione del contributo.</p> <p>L'articolo 7 stabilisce i termini e la documentazione da esibire a titolo di rendiconto del contributo concesso.</p> <p>L'articolo 8 prevede che la Regione, per una maggiore trasparenza, introduce l'informatizzazione del procedimento e disciplina le modalità di controllo.</p> <p>L'articolo 8 prevede che la Regione, per una maggiore trasparenza, introduce l'informatizzazione del procedimento e disciplina le modalità di controllo.</p> <p>All'articolo 9, per una maggiore semplificazione amministrativa, si stabilisce che tutte le informazioni, anche relative al contenuto della documentazione prodotta, dovranno essere rese mediante autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.</p> <p>L'articolo 10 indica la copertura finanziaria.</p> <p>L'articolo 11 abroga la legge regionale 7 marzo 1995, n. 6.</p> <p>L'articolo 12 fissa i termini di entrata in vigore.</p>	DI	299/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	61
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	37
	Publicata	BURC n. 15 del 7 febbraio 2018

Territorio, ambiente e infrastrutture - Trasporti		
<p>Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4</p> <p>Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).</p> <p>La legge, composta da sette articoli, modifica la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) intervenendo su alcune specifiche questioni relative all'organizzazione di ART-CAL.</p> <p>In particolare la legge specifica alcuni aspetti organizzativi, gestionali e finanziari dell'Art-Cal (articoli da 1 a 3); adegua la normativa regionale a disposizioni nazionali e incrementa le spese di funzionamento dell'Art-Cal (articolo 4); specifica le funzioni della citata Agenzia (articolo 5).</p> <p>L'articolo 6 inserisce l'articolo 21 bis alla legge regionale n. 35/2015 e rappresenta un adeguamento alle disposizioni normative del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020.</p> <p>L'articolo 7 sancisce, quale entrata in vigore della legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.</p>	PI	311/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	28
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	14
	Pubblicata	BURC n. 17 del 12 febbraio 2018

Sviluppo economico e attività produttive - Artigianato		
<p>Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5</p> <p>Norme in materia di artigianato.</p> <p>L'obiettivo della legge è la promozione, lo sviluppo e la tutela delle attività artigianali in genere e la salvaguardia di saperi e mestieri calabresi tradizionali ed artistici.</p> <p>La legge, che mette al centro "l'Artigiano" e le Federazioni che lo rappresentano, è finalizzata a dare una soluzione alle problematiche emerse in questa materia nel corso degli ultimi anni ed a rafforzare il ruolo dell'amministrazione regionale nell'attuazione delle politiche a sostegno del settore. Con la legge viene prevista la costituzione dell'Osservatorio Regionale per l'Artigianato Calabrese (ORAC), al quale sono attribuite diverse funzioni.</p> <p>La legge si articola in 7 capi.</p> <p>Nel capo I sono determinate le finalità della legge con le definizioni e l'ambito di applicazione. Nel capo II sono determinate le modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane. Il capo III è dedicato agli organismi di supporto all'artigianato, tra cui l'ORAC e i Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA). Nel capo IV vengono regolamentati gli interventi a sostegno delle imprese artigiane. Nel capo V viene disciplinata la materia della manifattura innovativa. Nel capo VI viene normata la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale con le Botteghe Scuola, il Maestro Artigiano. Il capo VII è dedicato alle disposizioni finali e all'abrogazione di alcune norme che sono superate.</p>	DI	310/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	36
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Publicata	BURC n. 17 del 12 febbraio 2018

rdinamento istituzionale – Personale e amministrazione		
<p>Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 6</p> <p>Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 8 (Disposizioni per la liquidazione della fondazione F.I.E.L.D. – “Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio” – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro).</p> <p>La presente legge è finalizzata ad ampliare la cerchia dei soggetti all'interno della quale è possibile individuare il Commissario liquidatore della Fondazione F.I.E.L.D.</p> <p>L'intervento modificativo, riguardante l'art. 3 della l.r. 8/2017, prevede che la scelta del Commissario liquidatore possa essere effettuata non solo tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale, inquadrati nella qualifica dirigenziale, ma anche fra gli appartenenti alla categoria D del personale non dirigenziale.</p>	PI	316/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	4
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 17 del 12 febbraio 2018

Sviluppo economico e attività produttive – Commercio, fiere e mercati

<p>Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 7</p> <p>Norme per la tutela dei consumatori e utenti.</p> <p>La legge promuove la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini, quali consumatori di beni e servizi, per garantire al consumatore-utente una tutela uniforme e organica, anche alla luce della legislazione statale in materia.</p> <p>La legge, in particolare, prevede: all'articolo 3, l'istituzione del Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti (CRCU), quale organismo di supporto alla regione per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla norma, con compiti propositivi e collaborativi con organismi analoghi;</p> <p>all'articolo 5, l'istituzione dell'elenco regionale delle associazioni, con la disciplina dei requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione, la revisione e la cancellazione;</p> <p>all'articolo 7, l'istituzione dell'Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive, inteso quale strumento per la realizzazione di strumenti a difesa dei cittadini consumatori- utenti.</p>	DI	312/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	16
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	BURC n. 17 del 12 febbraio 2018

Servizi alla persona e alla comunità - Multimateria		
<p>Legge regionale 26 aprile 2018, n. 8</p> <p>Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.</p> <p>La legge disciplina in modo organico la materia delle relazioni tra la regione, i calabresi nel mondo e le loro comunità e abroga la legge regionale n.54 del 2012.</p> <p>La legge si articola in 5 Titoli.</p> <p>Il Titolo I contiene le disposizioni generali.</p> <p>Il Titolo II disciplina interventi e provvidenze a favore dei soggetti individuati quali beneficiari (art. 3), prevede provvidenze socio-assistenziali (art.4), assegni e borse di studio (art.5), attività culturali e promozionali (art.6), turismo e investimenti produttivi(art.7), informazione (art.8).</p> <p>Viene istituita la giornata dell'accoglienza (art.9) e prevista (art.10) la figura onorifica dell'ambasciatore dei calabresi nel mondo.</p> <p>Il Titolo III concerne le associazioni dei calabresi nel mondo, di cui è istituito un registro.</p> <p>Nel Titolo IV viene prevista e disciplinata la Consulta regionale dei calabresi nel mondo, quale organo consultivo e propositivo, nonché il suo comitato direttivo.</p> <p>Il Titolo V riguarda le disposizioni finali e si prevede un piano annuale degli investimenti.</p>	PI	66/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	4
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	867
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	854
	Pubblicata	BURC n. 45 del 2 maggio 2018

Ordinamento istituzionale - Multimateria		
<p>Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9</p> <p>Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione delle legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.</p> <p>La legge si propone quale testo organico recante disposizioni dirette alla diffusione di una cultura improntata all'etica pubblica. Si compone di 61 articoli, suddivisi in cinque titoli.</p> <p>Nel Titolo I (artt. 1-7), assume particolare rilievo la Consulta regionale per la legalità, organo con funzioni di osservatorio delle politiche regionali rivolte alla prevenzione del crimine organizzato, mafioso e della corruzione. Nel Titolo II (artt. 8-20), concernente gli interventi di prevenzione primaria e secondaria, sono previste politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>Il Titolo IV (artt. 40-53), ripartito in tre Capi, introduce disposizioni volte a stimolare l'adozione da parte degli organi politici della Regione di un codice etico regionale, l'attuazione dei meccanismi di trasparenza e lotta alla corruzione, la previsione di adempimenti relativi alla trasparenza associativa e l'istituzione di un'anagrafe pubblica dei soggetti politici e dei titolari di cariche di derivazione politica. Tra le disposizioni finali del Titolo V (artt. 54-61), assumono rilievo l'adesione alla Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, la partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico", l'istituzione della giornata "No slot day" e della settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo da celebrare in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con iniziative presso le sale consiliari e della Giunta regionale.</p>	DI	215/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	7
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	388
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	297
	Publicata	BURC n. 45 del 2 maggio 2018

Territorio ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica		
<p>Legge regionale 14 maggio 2018, n. 10</p> <p>Ulteriore proroga degli strumenti urbanistici delle aree industriali. Integrazione alla l.r. 24/2013.</p> <p>La legge, aggiunge il comma 5 bis all'articolo 5 della l.r. 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità). La norma proroga, per ulteriori diciotto mesi gli strumenti urbanistici vigenti per le Aree Industriali, per consentire le varianti nel rispetto delle disposizioni e delle procedure disposte dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP).</p>	PI	338/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 49 del 14 maggio 2018

Territorio ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica		
<p>Legge regionale 15 maggio 2018, n. 11</p> <p>Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell'adeguamento ISTAT.</p> <p>La legge mira alla riduzione dei costi della politica, al contenimento della spesa pubblica e alla tutela delle finanze regionali. Inoltre, essa intende adeguare l'ordinamento regionale a quanto stabilito in sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il testo si compone di 5 articoli.</p> <p>In particolare, all'articolo 1, rubricato "Contributo straordinario di solidarietà", si prevede l'applicazione di una trattenuta secondo il criterio della progressività per scaglioni sugli assegni per vitalizi e reversibilità con decorrenza dal mese successivo all'entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2019.</p>	PI	335/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	10
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	10
	Pubblicata	BURC n. 50 del 15 maggio 2018

Servizi alla persona e alla comunità - Multimateria		
<p>Legge regionale 16 maggio 2018, n. 12</p> <p>Norma in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.</p> <p>La legge valorizza le persone anziane come soggetti rilevanti per la società e si propone di prevenire la loro non autosufficienza, attraverso la previsione di azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale e a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.</p> <p>La Regione si impegna, pertanto, a promuovere politiche di integrazione delle persone anziane, contrastando atteggiamenti di discriminazione ed esclusione al fine consentire un invecchiamento dignitoso e in condizioni di salute.</p>	PI	291/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	5
	Audizioni	6
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	178
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	154
	Pubblicata	BURC n. 51 del 17 maggio 2018

Ordinamento istituzionale – Organi della Regione e Statuto		
<p>Legge regionale 16 maggio 2018, n. 13</p> <p>Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali).</p> <p>La legge modifica la l.r. 18/2009 recante disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. In particolare, la legge introducendo l'articolo 1 bis e modificando rubrica e contenuto dell'articolo 5, individua i destinatari e rafforza i compiti del "nuovo" Comitato dei garanti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati (già Comitato dei garanti), attribuendogli ulteriori compiti, quali la vigilanza sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali e internazionali di tutela, la diffusione di informazioni ai destinatari in merito ai loro diritti e alle loro prerogative.</p>	PI	294/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	176
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	156
	Publicata	BURC n. 51 del 17 maggio 2018

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste		
<p>Legge regionale 25 maggio 2018, n. 14</p> <p>Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese.</p> <p>Oggetto della legge è la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici del territorio calabrese sotto il profilo scientifico, culturale, ambientale ed economico, al fine di promuovere la sostenibilità degli ecosistemi agricoli calabresi e le comunità rurali che vi operano.</p> <p>La legge stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema regionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.</p> <p>In particolare, la legge prevede:</p> <p>l'istituzione di un registro regionale della biodiversità agraria e alimentare (art. 4);</p> <p>l'affidamento del patrimonio regionale delle varietà, razze e ceppi microbici ai centri sperimentali dimostrativi dell'ARSAC (art. 7);</p> <p>la definizione delle figure dell'agricoltore custode e dell'allevatore custode (art. 8);</p> <p>l'istituzione della Rete di conservazione, tutela e salvaguardia, gestita dall'Arsac, per lo svolgimento delle attività dirette al mantenimento del patrimonio vegetale, animale e alimentare del territorio calabrese.</p>	PI	318/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	101
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	54
	Publicata	BURC n. 53 del 29 maggio 2018

Servizi alla persona e alla comunità – Altro		
<p>Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15</p> <p>Disciplina regionale dei servizi di polizia locale</p> <p>La legge disciplina il riordino della polizia locale e promuove l'attuazione delle politiche regionali per la sicurezza urbana e territoriale. Tra le sue finalità vi è quella di incrementare i livelli di sicurezza urbana. Strettamente connessa alla materia oggetto della presente legge è la l.r. 5/2007, che promuove l'istituzione del "sistema integrato di sicurezza". L'obiettivo della legge è di dare organicità alla materia introducendo quegli aspetti innovativi che conferiscano alla polizia locale maggiore funzionalità operativa e validi strumenti per concorrere al perseguimento di migliori condizioni di sicurezza urbana.</p> <p>La legge è composta da 22 articoli ripartiti in cinque Capi, che si occupano, rispettivamente, dell'individuazione delle disposizioni generali della legge (Capo I), dell'ordinamento della polizia locale (Capo II), del coordinamento delle attività regionali (Capo III), formazione e aggiornamento professionale (Capo IV) e, in ultimo, delle disposizioni finali e finanziarie (Capo V).</p>	PI	203/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	5
	Audizioni	16
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	486
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	420
	Pubblicata	BURC n. 58 dell'8 giugno 2018

Finanza regionale - Bilancio		
<p>Legge regionale 21 giugno 2018, n. 16</p> <p>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</p> <p>Legge, composta da 4 articoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze esecutive e altri titoli esecutivi e da acquisto di servizi senza il preventivo impegno di spesa.</p> <p>La Giunta regionale è quindi autorizzata ad apportare variazioni al bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli importi previsti.</p>	DI	336/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	47
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	22
	Pubblicata	BURC n. 64 del 22 giugno 2018

Ordinamento istituzionale – Enti locali e decentramento

<p>Legge regionale 22 giugno 2018, n. 17</p> <p>Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie Locali).</p> <p>La legge modifica l'articolo 2 della l.r. 1/2007, che ha normato l'istituzione e la disciplina del Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.).</p> <p>La modifica è diretta a garantire, in seno al C.A.L., la rappresentanza della Città metropolitana di Reggio Calabria, in luogo della soppressa Provincia di Reggio Calabria, ea consentire l'esercizio della facoltà di delega ai membri di diritto, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 comma 1.</p>	PI	305/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	186
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	154
	Pubblicata	BURC n. 65 del 25 giugno 2018

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione		
<p>Legge regionale 22 giugno 2018, n. 18</p> <p>Integrazione alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale).</p> <p>La legge modifica l'articolo 2 della legge regionale 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale), introducendovi un comma ad hoc, il 3 bis, al fine di colmare un vuoto normativo derivante dall'assenza del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale di nomina per gli organi di prima costituzione.</p>	PI	347/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	13
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 65 del 25 giugno 2018

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica		
<p>Legge regionale 22 giugno 2018, n. 19</p> <p>Ulteriori modifiche di norma in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.</p> <p>La legge proroga alcuni termini previsti sia dalla l.r. 32/1996 sia dalla l.r. 57/2017 per l'adozione del regolamento da parte della Giunta regionale e stabilisce i criteri e le procedure di assegnazione e i parametri dei relativi contratti di locazione. Essa, inoltre, mira a chiarire alcuni aspetti attuativi della l.r. 32/1996 e detta norme per rendere effettivo il principio di parità di trattamento.</p>	PI	328/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	4
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	37
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	41
	Publicata	BURC n. 65 del 25 giugno 2018

Servizi alla persona e alla comunità - Sport		
<p>Legge regionale 22 giugno 2018, n. 20</p> <p>Modifiche alla legge regionale 28/2010 in materia di sport nella Regione Calabria.</p> <p>Legge di modifica della l.r. 28/2010 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria): vengono modificati gli articoli 3 (Compiti della Regione), 14 (Interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica) e 15 (Interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive), introducendo un periodo unico utile per la presentazione delle domande di contributo. L'articolo 4 prevede disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione della norma.</p>	DI	337/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	4
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	37
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	41
	Pubblicata	BURC n. 65 del 25 giugno 2018

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi alla persona		
<p>Legge regionale 22 giugno 2018, n. 21</p> <p>Proroga del termine di adeguamento dei requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia. Modifica delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.</p> <p>La presente legge modifica la disposizione transitoria contenuta nell'art. 23 della l.r. 15/2013 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia); tale disposizione aveva inizialmente fissato in tre anni, decorrenti dall'entrata in vigore della legge stessa, il termine entro il quale le strutture socio-educative sia pubbliche che private, già esistenti e che intendessero continuare l'attività di erogazione di servizi, avrebbero dovuto adeguare i requisiti strutturali e organizzativi a quelli previsti dalla legge e dal regolamento.</p> <p>Tale termine, dal carattere perentorio, è stato successivamente differito al 30 giugno 2018 ad opera dell'art. 3 della l.r. 20/2016 (Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15).</p> <p>La legge in oggetto, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, scongiurando l'interruzione di tale servizio essenziale, proroga ulteriormente il termine di adeguamento al 30 giugno 2020.</p>	PI	334/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	52
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	34
	Publicata	BURC n. 65 del 25 giugno 2018

Sviluppo economico e attività produttive - altro		
<p>Legge regionale 26 giugno 2018, n. 22</p> <p>Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria.</p> <p>La legge in esame, al fine di colmare un vuoto normativo a livello regionale, mira a introdurre una disciplina organica sul complesso dei servizi, delle attività e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, regolamentando condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attività funebre.</p> <p>Il testo normativo si compone di 34 articoli, suddivisi in 6 titoli, contenenti disposizioni che incidono sull'intero comparto: dal riparto di competenze Regioni-Comuni-ASP, poi dettagliando l'attività funebre e i servizi funebri e contemplando, infine, due specifici titoli dedicati alla "disciplina delle attività cimiteriali e della cremazione" (Titolo IV) e agli "impianti cimiteriali per animali" (Titolo V).</p>	PI	280/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	250
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	223
	Publicata	BURC n. 66 del 28 giugno 2018

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste

<p>Legge regionale 3 agosto 2018, n. 23</p> <p>Legge regionale – Modifica alla l.r. 66/2012, recante: “Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell’agricoltura”, di armonizzazione alle modifiche apportate dalla l.r. 5/2016.</p> <p>La legge reca norme di natura ordinamentale che non producono riflessi finanziari a valere sul bilancio regionale; infatti, essa mira ad armonizzare le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della l.r. 66/2012 in materia di personale dell'ARSAC, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 10 dalla l.r. 5/2016</p>	PI	323/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	24
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	109
	Pubblicata	BURC n. 83 del 6 agosto 2018

Sviluppo economico e attività produttive – Commercio, fiere e mercati

<p><u>Legge regionale 3 agosto 2018, n. 24</u></p> <p>Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla l.r. 18/1999.</p> <p>La legge interviene sulle procedure che disciplinano il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante, attraverso la previsione della subordinazione dello svolgimento di tale forma di attività commerciale alla presentazione della SCIA, anziché al rilascio dell'autorizzazione comunale</p>	PI	321/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	139
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	105
	Publicata	BURC n. 83 del 6 agosto 2018

Sviluppo economico e attività produttive – Professioni		
<p>Legge regionale 3 agosto 2018, n. 25</p> <p>Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.</p> <p>La legge, al fine di tutelare le prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla P.A. per conto di privati cittadini o di imprese, stabilisce che la presentazione dell'istanza medesima sia corredata dalla lettera di affidamento dell'incarico.</p> <p>L'iter amministrativo, avviato con la presentazione dell'istanza "autorizzativa" o dell'istanza a intervento diretto, non si completa fino alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del professionista attestante il pagamento da parte del committente.</p>	PI	295/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	5
	Audizioni	5
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	226
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	106
	Publicata	BURC n. 83 del 6 agosto 2018

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali		
<p>Legge regionale 3 agosto 2018, n. 26</p> <p>Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000).</p> <p>La presente legge interviene modificando sulla l.r. 23/2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria in attuazione della legge n. 328/200".</p> <p>Nel dettaglio, la legge introduce dei correttivi dell'art. 29 in merito alla Consulta delle Autonomie locali e alla Conferenza permanente regionale.</p>	DI	343/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	75
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	55
	Publicata	BURC n. 83 del 6 agosto 2018

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali		
<p>Legge regionale 3 agosto 2018, n. 27</p> <p>Norme per la promozione dell'attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale.</p> <p>La legge ha come obiettivo la tutela delle fasce più deboli della popolazione. La Regione Calabria promuove l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale, concedendo contributi ai soggetti attuatori che svolgono questa attività. Tali contributi sono concessi in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.</p>	PI	27/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	6
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1185
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1112
	Publicata	BURC n. 83 del 6 agosto 2018

Servizi alla persona e alla comunità – Tutela della salute

<p><u>Legge regionale 3 agosto 2018, n. 28</u></p> <p>Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale.</p> <p>La legge in oggetto riconosce l'endometriosi quale malattia a rilevante impatto sociale e promuove la conoscenza della stessa per favorire la prevenzione, la diagnosi precoce e il miglioramento della qualità delle cure.</p> <p>A tal fine, in particolare, il testo normativo prevede l'istituzione del Registro regionale dell'endometriosi per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia (art. 2); il funzionamento del Registro è disciplinato con apposito regolamento regionale (art. 3).</p> <p>La legge istituisce, altresì, il Comitato tecnico - scientifico regionale dell'endometriosi, la cui composizione e i cui compiti sono stabiliti all'articolo 4.</p> <p>E' riconosciuta la rilevanza sociale dell'apporto degli enti del Terzo settore (art. 5) e sono previste iniziative in occasione della giornata mondiale per la lotta all'endometriosi (art. 6).</p>	PI	15/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	5
	Audizioni	3
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1226
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1217
	Pubblicata	BURC n. 83 del 6 agosto 2018

Territorio, ambiente e infrastrutture – Gestione dei rifiuti

<p>Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29</p> <p>Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 “Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”.</p> <p>La legge in oggetto, attraverso la modifica dell’art. 6-bis della l.r. 14/2014, proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il subentro delle Comunità d’ambito – Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) – nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, già fissato al 30 giugno 2018 dal predetto art. 6-bis.</p>	DI	355/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	11
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Publicata	BURC n. 83 del 6 agosto 2018

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione		
<p>Legge regionale 3 agosto 2018, n. 30</p> <p>Disposizioni in materia di ordinamento e di organizzazione amministrativa regionale.</p> <p>L'ambito oggettivo della presente legge attiene alla materia del conferimento di incarichi ai titolari di cariche elettive, per la quale il legislatore statale è intervenuto introducendo, con l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 78/2010, il principio della gratuità dei predetti incarichi, conferiti a qualsiasi titolo dalle pubbliche amministrazioni. La disposizione statale è stata poi modificata dall'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, che ha introdotto casi di esclusione di applicazione della norma, rendendo necessaria l'adozione di specifiche norme di legge regionale per superare le incertezze interpretative derivanti dall'applicazione della predetta norma statale agli Enti locali.</p> <p>La legge in esame stabilisce pertanto che agli incarichi conferiti dalla Regione ai titolari di cariche elettive si applica quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ad eccezione di quelli previsti dalla l.r. 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) e dalla l.r. 26 maggio 1997, n. 8 (Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria).</p>	PI	358/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	5
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Publicata	BURC n. 83 del 6 agosto 2018

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali		
<p>Legge regionale 3 agosto 2018, n. 31</p> <p>Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008).</p> <p>La legge in esame, attraverso la modifica dell'art. 5, comma 13, l.r. 40/2008, amplia la platea dei soggetti fruitori dei servizi riabilitativi prestati dal centro polifunzionale "La Città del Sole", con sede a Cosenza, per la cui realizzazione nel 2008 è stato disposto un finanziamento.</p> <p>La nuova formulazione del citato comma 13 prevede infatti l'accoglienza, oltre che di persone con dipendenze patologiche, anche di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale.</p>	PI	278/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	300
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	47
	Pubblicata	BURC n. 83 del 6 agosto 2018

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica

<p><u>Legge regionale 3 agosto 2018, n. 32</u></p> <p>Esercizio della navigazione nel Canale degli Stombi, sito nel Comune di Cassano allo Ionio.</p> <p>La presente legge individua il canale artificiale denominato Canale degli Stombi, funzionale alle attività del Consorzio di bonifica integrale dei bacini dello Ionio cosentino e sito nel Comune di Cassano allo Ionio, quale via navigabile di quarta classe ai sensi della l.r. 9/1985 (Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria).</p> <p>Al Comune di Cassano allo Ionio è devoluta la programmazione e l'esecuzione di tutte le attività e degli interventi correlati alla qualifica di via navigabile anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti terzi.</p> <p>La Regione Calabria eroga un contributo annuale a favore dell'ente gestore compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale.</p>	PI	329 e 330/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	111
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	91
	Pubblicata	BURC n. 83 del 6 agosto 2018

Finanza regionale - Bilancio		
<p>Legge regionale 7 agosto 2018, n. 33</p> <p>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lette a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> <p>La presente legge riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze o altri titoli esecutivi equiparati per come dettagliato nell'allegato contraddistinto dalla lettera "A".</p> <p>La Giunta regionale provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivante dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio apportando le necessarie variazioni al bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020.</p>	DI	349/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	29
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 85 del 7 agosto 2018

Sviluppo economico e attività produttive - Turismo		
<p>Legge regionale 7 agosto 2018, n. 34</p> <p>Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere.</p> <p>La legge in oggetto è finalizzata a promuovere e incentivare lo sviluppo del settore turistico regionale e a regolare le diverse tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri, gli annessi servizi turistici e i criteri per la classificazione sulle base degli elementi strutturali e dei servizi offerti, favorendo anche un miglior utilizzo del patrimonio esistente e il suo restauro conservativo.</p> <p>Il testo normativo si propone come un quadro normativo organico, composto da 23 articoli e 6 capi: disposizioni generali, tipologia delle strutture ricettive, disciplina per l'esercizio delle attività, classificazione delle strutture e statistica, disposizioni in materia di sanzioni, controllo e verifiche; disposizioni finanziarie, tributarie e abrogazioni.</p> <p>Da segnalare l'art. 15 che istituisce la banca dati regionale delle strutture ricettive extralberghiere, con funzioni di monitoraggio e promozione delle attività</p>	PI	283 e 356/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	286
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	258
	Publicata	BURC n. 85 del 7 agosto 2018

Finanza regionale - Bilancio		
<p>Legge regionale 2 ottobre 2018, n. 35</p> <p>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> <p>La legge, composta di cinque articoli, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti, pertanto, da sentenza o altri titoli esecutivi, e acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.</p> <p>L'articolo 4 stabilisce che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio si provveda con le risorse disponibili nel bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio 2018.</p>	PI	360/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	54
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	12
	Pubblicata	BURC n. 99 del 3 ottobre 2018

Finanza regionale - Bilancio		
<p>Legge regionale 2 ottobre 2018, n. 36</p> <p>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> <p>Il d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede espressamente che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero delle obbligazioni verso terzi maturate senza l'assunzione dell'impegno di spesa, derivanti da una serie di atti o fatti, analiticamente individuati dal legislatore, tra cui rientrano le sentenze esecutive di condanna e acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 118/2011, articolo 73, comma 1, lettera a), la legge in oggetto riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria, per come dettagliati nella tabella allegata.</p> <p>La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli importi previsti.</p>	DI	361/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	38
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	11
	Publicata	BURC n. 99 del 3 ottobre 2018

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica

<p>Legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37</p> <p>Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37.</p> <p>La legge modifica la l.r. n. 37/2015, in materia di procedure per la trasmissione e l'istruttoria dei progetti e degli atti amministrativi inerenti all'applicazione della normativa sismica, al fine di semplificare e aggiornare le procedure da seguire.</p>	DI	359/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	59
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	19
	Publicata	BURC n. 99 del 3 ottobre 2018

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali		
<p>Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 38</p> <p>Integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).</p> <p>La legge in oggetto, intervenendo sulla disciplina che norma la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, introduce delle deroghe, rispetto al regime e ai requisiti ordinari previsti dalla l.r. 8/95, volte a tutelare fasce più deboli della popolazione.</p> <p>In particolare, con l'art. 1 viene introdotta la possibilità di una permanenza temporanea per un periodo di cinque anni, più due di eventuale proroga, a particolari categorie di nuclei familiari che versano in condizioni di grave disagio socio-economico e che occupano senza titolo un alloggio di e.r.p. da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, l'art. 2 introduce la possibilità di rateizzare gli eventuali canoni arretrati non versati dagli occupanti senza titolo che hanno presentato istanza di regolarizzazione o permanenza temporanea.</p>	PI	300/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	301
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	189
	Publicata	BURC n. 100 del 4 ottobre 2018

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

<p>Legge regionale 21 novembre 2018, n. 39</p> <p>Misure di riduzione dei costi della politica. Modifiche alla l.r. 7/1996 e alla l.r. 8/1996.</p> <p>La presente legge nasce dall'esigenza di proseguire un percorso di contenimento dei costi della politica, partendo dalla riduzione della spesa per il lavoro flessibile.</p> <p>In particolare, essa ridetermina le indennità del personale estraneo alla pubblica amministrazione in servizio presso le strutture del Consiglio e della Giunta.</p> <p>Per l'attuazione della legge non sono previsti nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.</p>	PI	381/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	189
	Pubblicata	BURC n. 110 del 22 novembre 2018

Finanza regionale - Bilancio		
<p>Legge regionale 30 novembre 2018, n. 40</p> <p>Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2017.</p> <p>La presente legge è un atto dovuto della Regione. Negli articoli predisposti vengono evidenziate le varie voci del rendiconto generale ed in particolare, all'art. 14, ai sensi del d.lgs 118/2011, sono approvati i contenuti di dettaglio del Rendiconto consolidato Giunta – Consiglio 2017 come da allegato al Rendiconto Generale della regione Calabria 2017.</p>	DI	341/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	203
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	3
	Publicata	BURC n. 117 del 30 novembre 2018

Finanza regionale – Bilancio		
<p><u>Legge regionale 30 novembre 2018, n. 41</u></p> <p>Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2018-2020.</p> <p>Legge è composta da otto articoli nei quali la Giunta regionale propone le variazioni di bilancio necessarie a modificare il valore presunto dei residui attivi e passivi, del fondo cassa, del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione al fine di renderlo pari a quello definitivamente determinato con il rendiconto dell'anno 2017.</p> <p>Con l'articolo 3 vengono rifinanziate le leggi regionali in vigore mentre l'articolo 4 dispone nuove autorizzazioni di spesa, inoltre, i successivi articoli propongono variazioni al bilancio 2018-2020, al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2018-2020 secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa necessarie a garantire il maggiore fabbisogno manifestatosi in specifici settori.</p>	DI	382/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	10
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	3
	Pubblicata	BURC n. 117 del 30 novembre 2018

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali		
<p>Legge regionale 3 dicembre 2018, n. 42</p> <p>Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità).</p> <p>La presente legge modifica la l.r. 8/2018 intervenendo specificatamente:</p> <p>sull'art 4 comma 2, ove indica le modalità attraverso le quali i calabresi nel mondo che si trovino in stato di bisogno possono richiedere le provvidenze previste a loro favore; sull'articolo 14 per introdurre il corretto riferimento all'articolo 18 in luogo dell'articolo 20; sull'articolo 21, comma 2, per fare salvi i procedimenti già instaurati alla data del 28 febbraio 2018, in vigore della l.r. 54/2012, abrogata dalla l.r. 8/2018.</p> <p>Dall'attuazione della legge medesima non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.</p>	PI	339/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	204
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	186
	Pubblicata	BURC n. 118 del 4 dicembre 2018

Finanza regionale - Bilancio		
<p>Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 43</p> <p>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> <p>Con la presente legge viene riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi e da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa per come specificato nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio si provvede apportando le necessarie variazioni al bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020.</p>	DI	368/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	71
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	58
	Pubblicata	BURC n. 129 del 21 dicembre 2018

Finanza regionale - Bilancio		
<p>Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 44</p> <p>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) comma 1, dell'art. 73 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze o altri titoli esecutivi per come è dettagliato nella tabella allegata alla presente legge.</p> <p>La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli importi previsti.</p>	DI	379/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	48
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	40
	Pubblicata	BURC n. 129 del 21 dicembre 2018

Finanza regionale - Bilancio		
<p>Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45</p> <p>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..</p> <p>Il d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede espressamente che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero delle obbligazioni verso terzi maturate senza l'assunzione dell'impegno di spesa, derivanti da una serie di atti o fatti, analiticamente individuati dal legislatore, tra cui rientrano le sentenze esecutive di condanna e acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 118/2011, articolo 73, comma 1, lettera a), la legge in oggetto riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria, per come dettagliati nella tabella allegata.</p> <p>La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli importi previsti.</p>	DI	383/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	26
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	22
	Publicata	BURC n. 129 del 21 dicembre 2018

Finanza regionale - Bilancio		
<p>Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46</p> <p>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.</p> <p>La presente legge riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivanti da due procedure di comando di personale dipendente INPS e dall'adeguamento obbligatorio dei prezzi contrattuali relativamente al servizio di vigilanza con piantonamento fisso della sede del Consiglio regionale della Calabria. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti si provvede con le risorse disponibili nel bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020.</p>	PI	374/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	55
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	28
	Pubblicata	BURC n. 129 del 21 dicembre 2018

Multisetto		
<p>Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47</p> <p>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019).</p> <p>Il provvedimento contiene interventi connessi alla realizzazione della manovra di finanza regionale per l'anno 2019.</p> <p>Il testo normativo si compone di 21 articoli che intervengono su diversi settori.</p> <p>Ordinamento regionale ed enti strumentali – si prevede che in caso di mancata approvazione dei rendiconti da parte delle agenzie e delle aziende regionali entro il 30 aprile, agli stessi si applichi la sanzione prevista per gli enti territoriali dall'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. (art.1)</p> <p>Finanza regionale – il testo introduce delle regole nelle modalità di liquidazione dei contributi ordinari, previsti nel bilancio regionale a favore degli enti strumentali. (art. 2)</p> <p>Modifiche all'articolo 38 della l.r. 47/2011- relativo alle disposizioni relative alla programmazione di opere pubbliche finanziate da fondi regionali (art. 12)</p> <p>Territorio ambiente e infrastrutture -Modifiche alla l.r n. 8/1995 in riferimento all'art.1 comma 1 bis e ter (art.3) Modifiche alla l.r. 18/2007 in riferimento all'art.27 comma 1 (art.4) Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/1983 (art.5) Modifiche alla l.r. 22 dicembre 2017, n. 57 (art.6)</p> <p>Modifiche alla l.r. 32/1996 al comma 1 sexies dell'articolo 1 al comma 7 bis dell'articolo 52 (art.7)</p> <p>Programma operativo nel settore delle politiche della casa, in particolare la norma è finalizzata a consentire il completamento degli interventi finanziati con il programma operativo nel settore delle politiche della casa di cui alla delib. N. 347 del 30 luglio 2012 (Art. 15)</p> <p>Disposizioni in materia di assegnazione di alloggi realizzati dalla Regione Calabria a seguito di eventi calamitosi (Art. 18)</p> <p>Rifiuti - Modifiche all'articolo 2 bis della l.r.18/2013 in riferimento a prorogare il termine fissato al 31</p>	DI	391/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	13
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Publicata	

<p>dicembre al 30 giugno per lo smaltimento in discarica degli scarti di lavorazione. (art.10)</p> <p>Sviluppo economico e attività produttiva - Modifiche alla l.r. 9/1996 in riferimento all' art. 17 comma 4 sulle commissioni di esami e materie per la abilitazione venatoria (art.8)</p> <p>(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 11/2003) - Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)</p> <p>(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 11/2015) (art. 16)</p> <p>Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013</p> <p>Politiche di contenimento della spesa amministrazione regionale - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2010 - (art.11)</p> <p>Modifiche all'articolo 13 della l.r. 44/2016 - Legge di stabilità regionale 2017 (art.12)</p> <p>Servizi alla persona e alla comunità Modifiche all'articolo 14 della l.r. 20/2007 Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà (art. 19)</p>		<p>BURC n. 129 del 21 dicembre 2018</p>
---	--	--

Finanza regionale - Bilancio		
<p>Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48</p> <p>Legge di stabilità regionale 2019.</p> <p>La legge di stabilità regionale, adottata ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, individua il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.</p> <p>La legge di stabilità regionale dell'anno 2019, in particolare, contiene: a) le norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ovvero il rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione 2019-2021, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative; b) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, la rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi; c) le autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione; d) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti; e) le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle inserite nel disegno del provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019).</p> <p>Si compone di 11 articoli:</p> <p>Art. 1 – Fondi speciali per le leggi</p> <p>Art. 2 – Partecipazioni regionali</p> <p>Art. 3 – Attuazione accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018</p> <p>Art. 4 – Nuove autorizzazioni di spesa</p> <p>Art. 5 – Interventi di sostegno a famiglie e imprese</p> <p>Art. 6 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione</p> <p>Art. 7 – Rifinanziamento leggi regionali</p> <p>Art. 8 – Modifica alla l.r. 35/2015</p> <p>Art. 9 – Modifica alla l.r. 19/2001</p> <p>Art. 10 – Norma finanziaria</p> <p>Art. 11 – Entrata in vigore</p>	DI	392/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	6
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	12
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
	Pubblicata	BURC n. 129 del 21 dicembre 2018

Finanza regionale - Bilancio		
<p>Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49</p> <p>Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021.</p> <p>La legge, nel rispetto dello Statuto e del d.lgs 118/20111, approva il bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021, individuando poste attive e passive e le risorse economiche da impegnare, dietro copertura finanziaria.</p>	DI	393/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	12
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	BURC n. 129 del 21 dicembre 2018

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica		
Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 50	PI	397/X

<p>Interventi di modifica alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).</p> <p>La presente legge modifica gli articoli 4, 6 e 9 ter l.r. 21/2010 che ha come oggetto: Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale. Questo ulteriore intervento mira a chiarire la portata normativa di alcune previsioni, oltre che estendere di ulteriori due anni il termine entro cui presentare le istanze per eseguire gli interventi in conformità alla legge.</p>	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 130 del 29 dicembre 2018

Servizi alla persona e alla comunità - Multimateria		
<p>Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 51</p> <p>Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).</p> <p>La legge è volta ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza). Le modifiche proposte, che scaturiscono anche dall'esigenza di rivedere il Titolo IV dedicato alla trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive, sono finalizzate a superare problematiche applicative ed evitare duplicazioni delle disposizioni normative ivi previste, in alcuni casi prevedendone l'abrogazione espressa o comunque la riformulazione per scongiurare una qualsivoglia sovrapposizione con la normativa statale di riferimento, conformandone il contenuto al quadro ordinamentale vigente.</p>	PI	373/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	55
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 130 del 29 dicembre 2018

Servizi alla persona e alla comunità - Lavoro		
<p>Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 52</p> <p>Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).</p> <p>La l.r. 19 febbraio 2001, n. 5 disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli Enti Locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e dell'occupazione e definisce i principi e i criteri in ordine al sistema regionale dei servizi per l'impiego in attuazione della normativa statale di riferimento. Con la presente legge si integra la l.r. n. 5/2001 prevedendo che l'Azienda Calabria Lavoro possa fornire alle strutture della Giunta regionale il necessario supporto anche attraverso le proprie risorse umane. Dato l'ampliamento delle funzioni riconosciute all'Azienda Calabria lavoro, si prevede che alla stessa siano trasferite risorse nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza per come analiticamente dettagliato nella relazione tecnico-finanziaria</p>	DI	395/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	6
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 130 del 29 dicembre 2018

Multisetto		
<p>Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 53</p> <p>Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018.</p> <p>La legge in esame apporta modifiche alle leggi regionali 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), 5 maggio 2017, n. 11 (Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta), 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato), 16 maggio 2018, n. 12 (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale), 3 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale); abroga inoltre la legge regionale 3 agosto 2018, n. 31 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 - Collegato al bilancio 2008).</p> <p>L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di adeguare le citate disposizioni regionali alle prescrizioni del Governo, in esecuzione di impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.</p> <p>Le modifiche attuate sono, quindi, dirette a riformulare o abrogare le disposizioni normative ivi previste, al fine di evitare sovrapposizioni o interferenze con la normativa statale di riferimento, conformandone il contenuto al quadro ordinamentale vigente.</p>	DI	370, 380, 390/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	64
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Publicata	BURC n. 130 del 29 dicembre 2018

Servizi alla persona e alla comunità - Lavoro		
<p>Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 54</p> <p>Istituzione dell'Osservatorio Università e mondo del lavoro.</p> <p>La presente legge reca disposizioni volte a potenziare le attività di collocamento attraverso un approccio integrato di informazione, orientamento e supporto a favore di studenti e laureati, docenti e imprese, al fine di abbattere il fenomeno dell'emigrazione giovanile e stimolare l'occupazione, superando il divario tra le attese di coloro che entrano nel mercato del lavoro e le diverse esigenze del sistema produttivo. La legge istituisce a tal fine l'Osservatorio Università e mondo del lavoro, quale punto di riferimento per le associazioni, enti pubblici o altri soggetti comunque interessati a collaborare con l'Università nell'orientamento al mondo del lavoro e alle scelte di carriera</p>	PI	332/X
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	245
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	219
	Publicata	BURC n. 130 del 29 dicembre 2018

ALLEGATO 2

Tablelle di sintesi dei regolamenti regionali approvati nel 2018

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 1

Regolamento per la disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta regionale della Calabria.

(Burc n. 1 del 23 gennaio 2018)

Il regolamento disciplina gli incarichi autorizzati o conferiti a tutto il personale, dirigenziale e non, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, dipendente dall'amministrazione regionale.

Il titolo II vieta lo svolgimento di incarichi, sia a titolo gratuito sia retribuiti, che possano dar luogo a conflitti di interesse, che siano svolti con carattere abituale dai dipendenti con orario lavorativo pari o superiore al 50%, che presuppongono l'iscrizione a albi. Si dispone inoltre che alcune attività, quali le collaborazioni a riviste o a giornali o le docenze, non sono soggette ad autorizzazione, ma a previa comunicazione all'amministrazione e si individuano i criteri per la concessione delle autorizzazioni rispetto a determinate attività che non rientrano nelle casistiche precedenti.

Il titolo III regola la disciplina degli incarichi che l'amministrazione può conferire ai propri dipendenti.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 2

Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1 (Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) della Regione Calabria).

(Burc n. 1 del 23 gennaio 2018)

Il regolamento modifica i criteri di definizione dei fattori di valutazione dei dirigenti generali in sede di assegnazione degli obiettivi individuali e gli allegati al regolamento regionale 1/2014 relativi al sistema di valutazione delle performance individuali di dirigenza, posizioni organizzative e alle alte professionalità.

Ordinamento istituzionale

Regolamento regionale 20 febbraio 2018, n. 3

Modifiche al Regolamento regionale 10 agosto 2017, n. 14 e s.m.i. (Regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie).

(Burc n. 24 del 23 febbraio 2018)

Il regolamento modifica l'allegato B) del r.r. 14/2017 relativamente alla composizione della struttura "Tutela dei consumatori" e "Segreteria tecnica" del Dipartimento Sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali e alla struttura del responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 9 marzo 2018, n. 4

Modifica al Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015, approvato con DGR n. 541 del 16/12/2015 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale" così come successivamente modificato ed integrato con Regolamento regionale n. 4 del 2 marzo 2016 (approvato con DGR n. 51/2016), Regolamento regionale n. 4 del 21 marzo 2017 (approvato con DGR n. 26/2017), dal Regolamento regionale n. 10 del 9 maggio 2017 (approvato con DGR n. 179/2017), dal Regolamento regionale n. 17 del 12 ottobre 2017 (approvato con DGR n. 453/2017) e dal Regolamento regionale n. 21 del 19 dicembre 2017 (approvato con DGR n. 468/2017).

(Burc n. 31 del 9 marzo 2018)

Il regolamento modifica l'allegato a) del r.r. 16/2015 in relazione alle strutture del dipartimento "Programmazione nazionale e comunitaria" e introduce, dopo l'autorità di Audit, la "Struttura di coordinamento della Programmazione nazionale".

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 12 marzo 2018, n. 5

Modifiche al Regolamento regionale 10 agosto 2017, n. 14 e s.m.i. (Regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie).

(Burc n. 33 del 14 marzo 2018)

Il regolamento modifica l'allegato B) del precedente r.r. 14/2017, relativo alla composizione e alle funzioni delle strutture ausiliarie della Giunta regionale, inserendo, al dipartimento presidenza, la "Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale", di cui specifica composizione e funzioni.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 14 marzo 2018, n. 6

Modifiche al Regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta regionale della Calabria.).

(Burc n. 33 del 14 marzo 2018)

Il regolamento modifica il r.r. 1/2018 inserendo delle specifiche di carattere procedurale in relazione agli incarichi extra ufficio dei dipendenti regionali.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 23 marzo 2018, n. 7

Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per l'attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020, del Piano di Azione Coesione e del Fondo di Sviluppo e Coesione e per il rafforzamento della capacità istituzionale.

(Burc n. 37 del 26 marzo 2018)

Il regolamento disciplina le modalità di selezione delle figure professionali per attività di assistenza tecnica previste e finanziate dal Por, prevedendo la creazione di una banca dati finalizzata alla selezione di tali figure e il conferimento di incarichi individuali, con contratti di consulenza ex art. 2222 c.c.

Il regolamento prevede inoltre l'articolazione della banca dati in diversi settori e aree professionali, la previsione del profilo "junior", "middle" e "senior", nonché modalità e requisiti richiesti per l'iscrizione.

Si prevede poi che il dipartimento interessato all'istituzione del rapporto di assistenza tecnica definisca un piano di attività che indichi oggetto dell'attività, profili professionali necessari, unità necessarie, durata e obiettivi. La procedura prosegue con la pubblicazione di un avviso pubblico sul BURC per consentire le candidature e la successiva selezione delle stesse. A conclusione della fase selettiva si procede alla verifica della documentazione e dei titoli indicati, quindi, alla contrattualizzazione degli idonei, la cui attività è sottoposta a verifica periodica.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 3 maggio 2018, n. 8

Approvazione modifica al Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015, approvato con DGR n. 541 del 16/12/2015 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale" così come successivamente modificato ed integrato con Regolamento

Il regolamento reca modifiche al r.r. 16/ 2015.

Nello specifico modifica l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, prevista nell' allegato A) limitatamente alle strutture del dipartimento "Istruzione, cultura, turismo, beni culturali".

regionale n. 4 del 2 marzo 2016 (approvato con DGR n. 51/2016), Regolamento regionale n. 4 del 21 marzo 2017 (approvato con DGR n. 26/2017) e dal Regolamento regionale n. 10 del 9 maggio 2017 (approvato con DGR n. 179/2017) dal Regolamento regionale n. 17 del 12 ottobre 2017 (approvato con DGR n. 453/2017), dal Regolamento n. 21 del 18 dicembre 2017, approvato con DGR n. 468/2017, dal Regolamento n. 4 approvato con DGR n. 45/2018.

(Burc n. 46 del 3 maggio 2018)

Sviluppo economico e attività produttive

Regolamento regionale 3 maggio 2018, n. 9

Regolamento per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e per il contrasto all'evasione, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

Burc n. 46 del 3 maggio 2018)

Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di utilizzo del fondo incentivante istituito per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e il contrasto all'evasione, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, allo scopo di ricercare e debellare l'evasione fiscale.

Il regolamento prevede la predisposizione di progetti finalizzati al recupero di somme derivanti da evasione fiscale a stretto contatto con la struttura finanziaria dei settori tributari del dipartimento competente in materia di bilancio e prevede che l' 1% delle somme recuperate sia destinata come fondo incentivante per il personale che ha collaborato nel recupero delle somme stesse.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 14 giugno 2018 n. 10

Regolamento regionale: modifiche al Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015, approvato con DGR n. 541 del 16/12/2015 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale" così come successivamente modificato ed integrato con Regolamento regionale n. 4 del 2 marzo 2016 (approvato con DGR n. 51/2016), con Regolamento regionale n. 4 del 21 marzo 2017 (approvato con DGR n. 26/2017), con Regolamento regionale n. 10 del 9 maggio 2017 (approvato con DGR n.

Il regolamento reca modifiche al r.r. 16/ 2015.

Nello specifico modifica l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, prevista nell' Allegato A) limitatamente alle strutture del dipartimento "Agricoltura e risorse agroalimentari".

179/2017), con Regolamento regionale n. 17 del 12 ottobre 2017 (approvato con DGR n. 453/2017), con Regolamento regionale n. 21 del 18 dicembre 2017 (approvato con DGR n. 468/2017), con Regolamento regionale n. 4 del 9 marzo 2018 (approvato con DGR n. 45/2018) e con Regolamento regionale n. 8 del 3 maggio 2018 (approvato con DGR n. 135/2018).

(Burc n. 61 del 18 giugno 2018)

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 19 luglio 2018 n. 11

Approvazione Regolamento - Modifiche al Regolamento regionale n.16 del 24 dicembre 2015, approvato DGR n.541 del 16/12/2015, recante ad oggetto (Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale) così come successivamente modificato ed integrato con Regolamento regionale n.4 del 2 marzo 2016, approvato con DGR n.51/2016, con Regolamento regionale n.4 del 21 marzo 2017, approvato con DGR n.26/2017, con Regolamento regionale n.10 del 9 maggio 2017, approvato con DGR n.179/2017 - con Regolamento regionale n.17 del 12 ottobre 2017, approvato con DGR n.453/2017 - Regolamento regionale n.21 del 18 dicembre 2017, approvato con DGR n.468/2017, con Regolamento regionale n.4, approvato con deliberazione n.45/2018, e con Regolamento regionale n.8 del 3 maggio 2018, approvato con DGR n.135/2018, dal Regolamento n. 10/2018, approvato con DGR n. 212/2018.

(Burc n. 75 del 19 luglio 2018)

Il regolamento reca modifiche al r.r. 16/ 2015.

Nello specifico modifica l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, prevista nell' allegato A) limitatamente alle strutture dei Dipartimenti "Segretariato" e "Organizzazione e Risorse Umane"

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 2 agosto 2018 n. 12

Regolamento regionale "Modifiche al Regolamento regionale 10 agosto 2017, n. 14 e

Il regolamento reca modifiche al r.r. 14/ 2017. Nello specifico modifica l'allegato B (composizione e funzioni delle strutture assimilate alle strutture ausiliarie della Giunta Regionale) in particolare con riferimento alla segreteria tecnica dell'Autorità di

<p>s.m.i.” (Regolamento per la disciplina delle strutture ausiliarie)</p> <p><i>(Burc n. 82 del 3 agosto 2018)</i></p>	<p>gestione del POR Calabria FESR 2014/2020 presso il dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria e alla “Segreteria tecnica dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020”.</p>
--	--

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

<p><u>Regolamento regionale 3 settembre 2018 n. 13</u></p> <p>Approvazione Regolamento - Modifiche al regolamento regionale n.16 del 24 dicembre 2015, approvato DGR n.541 del 16/12/2015, recante ad oggetto (Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale) così come successivamente modificato ed integrato con regolamento regionale n.4 del 2 marzo 2016, approvato con DGR n.51/2016, con regolamento regionale n.4 del 21 marzo 2017, approvato con DGR n.26/2017, con regolamento regionale n.10 del 9 maggio 2017, approvato con DGR n.179/2017 - con regolamento regionale n.17 del 12 ottobre 2017, approvato con DGR n.453/2017 - regolamento regionale n.21 del 18 dicembre 2017 , approvato con DGR n.468/2017, con regolamento regionale n.4, approvato con deliberazione n.45/2018 , con regolamento regionale n.8 del 3 maggio 2018, approvato con DGR n.135/2018, con regolamento n. 10/2018, approvato con DGR n. 212/2018 e con regolamento n. 11/2018, approvato con DGR n. 312/2018</p> <p><i>(Burc n. 91 del 5 settembre 2018)</i></p>	<p>Il regolamento reca modifiche al r.r. 16/2015.</p> <p>Nello specifico modifica l’articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, prevista nell’ allegato A) limitatamente alle strutture dei dipartimenti “Presidenza” e “Agricoltura e Risorse agroalimentari”.</p>
--	---

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

<p><u>Regolamento regionale 21 settembre 2018 n. 14</u></p> <p>Approvazione regolamento - modifiche al Regolamento regionale n.16 del 24 dicembre 2015, approvato DGR n.541 del 16/12/2015, recante ad oggetto (Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale) così come successivamente modificato ed integrato con Regolamento regionale n.4 del 2 marzo 2016,</p>	<p>Il regolamento reca modifiche al r.r. 16/ 2015.</p> <p>Nello specifico modifica l’articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, prevista nell’ allegato A) limitatamente alla struttura del dipartimento “Presidenza”.</p>
--	---

approvato con DGR n.51/2016, con Regolamento regionale n.4 del 21 marzo 2017, approvato con DGR n.26/2017, con Regolamento regionale n.10 del 9 maggio 2017, approvato con DGR n.179/2017 - con Regolamento regionale n.17 del 12 ottobre 2017, approvato con DGR n.453/2017 - Regolamento regionale n.21 del 18 dicembre 2017 , approvato con DGR n.468/2017, con Regolamento regionale n.4, approvato con deliberazione n.45/2018 , con Regolamento regionale n.8 del 3 maggio 2018, approvato con DGR n.135/2018, con Regolamento n. 10/2018, approvato con DGR n. 212/2018 e con Regolamento n. 11/2018, approvato con DGR n. 312/2018, con Regolamento n. 13 del 3 settembre 2018 approvato con DGR n. 364/2018.

(Burc n. 94 del 24 settembre 2018)

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)

Regolamento regionale 25 settembre 2018 n. 15

Approvazione Regolamento - modifiche al Regolamento regionale n.16 del 24 dicembre 2015 e s.m.i.

(Burc n. 95 del 25 settembre 2018)

Il regolamento reca modifiche al r.r. 16/ 2015. Nello specifico modifica l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, prevista nell'Allegato A) limitatamente alle strutture dei Dipartimenti "Presidenza ed "Ambiente e Territorio".

Sviluppo economico e attività produttive – Altro

Regolamento regionale 20 novembre 2018, n. 16

Modifiche al Regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6 (Regolamento di disciplina dell'uso in concessione, locazione o ad altro titolo, di beni immobili della Regione Calabria).

(Burc n. 109 del 20 novembre 2018)

Il regolamento modifica il r.r. 6/2017 che disciplina i procedimenti per il rilascio in concessione amministrativa o in locazione o ad altro titolo, ai sensi della L.r. n. 15/1992, di beni immobili di proprietà della Regione in favore di soggetti terzi, pubblici e privati.

Nello specifico all'articolo 24, comma 1, lettera a), che disciplina l'uso gratuito del patrimonio regionale, le parole "enti pubblici territoriali e di amministrazioni pubbliche," sono sostituite dalle seguenti: "amministrazioni pubbliche, nonché di

enti strumentali e di organismi *in house* della Regione,”.

Servizi alla persona e alla comunità

Regolamento regionale 19 novembre 2018, n. 17

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza Permanente per la Programmazione socio-assistenziale Regionale

(Burc n. 109 del 20 novembre 2018)

La Regione Calabria, in esecuzione dei principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà e sussidiarietà e nel rispetto delle leggi dello Stato, disciplina e riorganizza gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale.

Il regolamento disciplina i profili organizzativi della Conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale di cui all'articolo 29, commi 1 e 2 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, come modificato con legge regionale 3 agosto 2018, n. 26.

Ordinamento istituzionale

Regolamento regionale 19 novembre 2018, n. 18

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta delle Autonomie locali

(Burc n. 109 del 20 novembre 2018)

Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Consulta delle Autonomie locali, di cui all'articolo 29, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23.

Servizi alla persona e alla comunità

Regolamento regionale 19 novembre 2018, n. 19

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore

(Burc n. 109 del 20 novembre 2018)

Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta del Terzo Settore, di cui all'articolo 29, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23.

Ordinamento istituzionale

Regolamento regionale 14 dicembre 2018, n. 20

Attribuzione delle competenze in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale

(Burc n. 127 del 20 dicembre 2018)

Il regolamento disciplina le attività e le funzioni attribuite alle articolazioni amministrative della Giunta regionale in materia di trattamento dei dati personali in attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ALLEGATO 3

Tabelle di sintesi del contenzioso costituzionale

LEGGE REGIONALE	26 giugno 2018, n. 22
Titolo	Disposizioni in materia di polizia funeraria e di polizia mortuaria
Disegno di legge	280/X
Iniziativa	Consiglio regionale
Commissione competente	Terza Commissione
Settore di classificazione del Governo	Sanità
Pubblicazione sul BURC	66 del 28 giugno 2018
Rimettente	Consiglio dei Ministri, delibera 8 agosto 2018
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	Artt. 1, c. 4°; 2, c. 1°, lett. c); 7, c. 5°; 9, c. 1°, lett. b) e c); 10, c. 1° e 2°; 14, c. 1°; 18; 22, c. 1°; 23, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°; 26; 27; 28; 29 e 30 in riferimento agli artt. 25 e 117, commi secondo, lett. e), g), l) e m), e terzo comma della Costituzione.
Atti regionali conseguenti	L'art. 1, comma 1 della legge regionale 2 maggio 2019, n. 7 ha disposto l'abrogazione della l.r. 22/2018.
Esito	La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 193 del 19 luglio 2019, ha dichiarato l'estinzione del processo

LEGGE REGIONALE	3 agosto 2018, n. 24
Titolo	Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA, modifiche alla L.R. 18/1999
Disegno di legge	321/X
Iniziativa	Consiglio regionale
Commissione competente	Seconda Commissione
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Pubblicazione sul BURC	83 del 6 agosto 2018
Rimettente:	Consiglio dei Ministri, delibera 27 settembre 2018
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	Art. 4, comma 1, lett. c) in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione
Atti regionali conseguenti	Costituzione in giudizio
Esito	La Corte Costituzionale, con sent. n. 164 del 04 luglio 2019, ha rigettato il ricorso

LEGGE REGIONALE	02/10/2018, n. 37
Titolo	Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n° 37
Disegno di legge	359/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	Quarta Commissione
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Pubblicazione sul BURC	99 del 03 ottobre 2018
Rimettente:	Presidenza del Consiglio dei Ministri Delibera 28 novembre 2018
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	Art. 7, comma 1, lett. b) in riferimento all'art. 117, comma 3 della Costituzione
Atti regionali conseguenti	Costituzione in giudizio
Esito	Giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale

LEGGE REGIONALE	28/12/2018, n. 53
Titolo	Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018,12/2018,15,2018,28/2018 e 31/2018
Disegno di legge	390/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	Prima Commissione
Settore di classificazione del Governo	Politiche socio-sanitarie e culturali
Pubblicazione sul BURC	Burc 130 del 29 dicembre 2018
Rimettente:	Presidenza del Consiglio dei Ministri Delibera 27 febbraio 2019
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	Art. 2, comma 1, lett. c) in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituzione
Esito	Giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale